

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 5 aprile 2001

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 0685081

COMUNITÀ EUROPEE

SOMMARIO

REGOLAMENTI

Regolamento n. 214/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere	Pag.	3
<i>Pubblicato nel n. L 37 del 7 febbraio 2001</i>		
Regolamento n. 215/2001 del Consiglio, del 29 gennaio 2001, recante modifica del regolamento n. 2791/1999 che stabilisce alcune misure di controllo applicabili nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale	»	15
Regolamento n. 216/2001 del Consiglio, del 29 gennaio 2001, che modifica il regolamento n. 404/93 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana	»	16
Regolamento n. 217/2001 della Commissione, del 1° febbraio 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	»	19
Regolamento n. 218/2001 della Commissione, del 1° febbraio 2001, che stabilisce la misura in cui possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel gennaio 2001 per taluni prodotti del settore del latte e del settore lattiero-caseario nel quadro dei regimi previsti dagli accordi europei tra la Comunità e la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria, la Romania e la Slovenia e del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità e i paesi baltici	»	21
Regolamento n. 219/2001 della Commissione, del 1° febbraio 2001, concernente il rilascio di titoli di importazione per gli agli originari della Cina	»	23
Regolamento n. 220/2001 della Commissione, del 1° febbraio 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento n. 1701/2000	»	24
Regolamento n. 221/2001 della Commissione, del 1° febbraio 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento n. 1014/2000	»	25
Regolamento n. 222/2001 della Commissione, del 1° febbraio 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento n. 2317/2000	»	26
Regolamento n. 223/2001 della Commissione, del 1° febbraio 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione di segala nell'ambito della gara di cui al regolamento n. 1740/2000	»	27
Regolamento n. 224/2001 della Commissione, del 1° febbraio 2001, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento n. 2097/2000	»	28

Regolamento n. 225/2001 della Commissione, del 1° febbraio 2001, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto	Pag.	29
Regolamento n. 226/2001 della Commissione, del 1° febbraio 2001, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	»	31
Regolamento n. 227/2001 della Commissione, del 1° febbraio 2001, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e semolini di frumento o di segala	»	33
<i>Pubblicato nel n. L 31 del 2 febbraio 2001</i>		
Regolamento n. 228/2001 della Commissione, del 2 febbraio 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	»	35
Regolamento n. 229/2001 della Commissione, del 2 febbraio 2001, relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 250000 tonnellate d'orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco	»	37
<u>Regolamento n. 230/2001 della Commissione, del 2 febbraio 2001, che istituisce un dazio antidumping provvisorio su alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originari della Repubblica ceca, della Russia, della Thailandia e della Turchia e accetta gli impegni offerti da alcuni esportatori di Repubblica ceca e Turchia</u>	»	38
Regolamento n. 231/2001 della Commissione, del 2 febbraio 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della gara indetta dal regolamento n. 2281/2000	»	62
Regolamento n. 232/2001 della Commissione, del 2 febbraio 2001, relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi dell'Europa nell'ambito della gara di cui al regolamento n. 2282/2000	»	63
Regolamento n. 233/2001 della Commissione, del 2 febbraio 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento n. 2283/2000	»	64
Regolamento n. 234/2001 della Commissione, del 2 febbraio 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento n. 2284/2000	»	65
Regolamento n. 235/2001 della Commissione, del 2 febbraio 2001, che fissa la sovvenzione massima alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento n. 2285/2000	»	66
Regolamento n. 236/2001 della Commissione, del 2 febbraio 2001, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali	»	67
<i>Pubblicato nel n. L 34 del 3 febbraio 2001</i>		

DIRETTIVE

<u>Direttiva 2000/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 gennaio 2001, concernente le disposizioni relative all'ora legale</u>	Pag.	70
<i>Pubblicato nel n. L 31 del 2 febbraio 2001</i>		

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 214/2001 DELLA COMMISSIONE

del 12 gennaio 2001

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1040/2000⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1255/1999 ha sostituito il regolamento (CE) n. 804/68 del Consiglio⁽³⁾, e, tra l'altro, il regolamento (CEE) n. 777/87 del Consiglio⁽⁴⁾, sugli acquisti all'intervento per il burro e il latte scremato in polvere. Tenuto conto del nuovo regime e alla luce dell'esperienza acquisita occorre modificare le modalità d'applicazione delle misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere. Per motivi di chiarezza è quindi opportuno procedere alla rifusione dei regolamenti che in precedenza disciplinavano i vari aspetti specifici dell'intervento, vale a dire i regolamenti della Commissione (CEE) n. 2213/76, del 10 settembre 1976, relativo alla vendita di latte scremato in polvere d'ammasso pubblico⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2080/96⁽⁶⁾, (CEE) n. 1362/87⁽⁷⁾, del 18 maggio 1987, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 777/87 del Consiglio in ordine agli acquisti all'intervento e alla erogazione degli aiuti per l'ammasso privato di latte scremato in polvere, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 569/96⁽⁸⁾, (CEE) n. 1158/91, del 3 maggio 1991, relativo all'acquisto di latte scremato in polvere, mediante gara, da parte degli organismi d'intervento⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 124/1999⁽¹⁰⁾ e (CE) n. 322/96, del 22 febbraio 1996, relativo alle modalità di applicazione per l'ammasso pubblico di latte scremato in polvere⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 419/98⁽¹²⁾, riunendo in un testo unico le relative disposizioni.
- (2) Gli organismi di intervento possono acquistare esclusivamente latte scremato in polvere conformemente ai requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 e rispondente a caratteristiche qualitative e di presentazione che è opportuno definire. Occorre inoltre precisare i metodi di analisi e le modalità

relative al controllo della qualità, nonché disporre, ove la situazione lo esiga, l'esecuzione di controlli sulla radioattività del latte scremato in polvere, i cui livelli massimi devono essere fissati, se del caso, dalla normativa comunitaria.

- (3) Per garantire il corretto funzionamento del regime di intervento, occorre precisare le condizioni relative al riconoscimento delle imprese di produzione e al controllo della loro osservanza. Per l'efficienza del regime è altresì opportuno prevedere le misure da adottare in caso d'inosservanza di tali condizioni. Poiché il latte scremato in polvere può essere acquistato all'intervento da un organismo di intervento di uno Stato membro diverso da quello di fabbricazione, è necessario prevedere le modalità secondo cui, in tali circostanze, l'organismo di intervento acquirente può verificare il rispetto delle caratteristiche qualitative previste.
- (4) L'inosservanza di tali condizioni non deve arrecare pregiudizio al bilancio comunitario. È pertanto opportuno imporre all'operatore l'obbligo di ritirare il latte scremato in polvere non conforme, ponendo a suo carico le relative spese di ammasso.
- (5) Occorre definire il quantitativo minimo dell'offerta. L'offerta deve essere corredata di una cauzione a garanzia della sua irrevocabilità e della consegna del latte scremato in polvere entro termini da stabilirsi.
- (6) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1255/1999, gli organismi di intervento possono acquistare esclusivamente latte scremato in polvere avente un determinato tenore minimo di materia proteica. Inoltre il prezzo d'acquisto può variare in funzione del tenore di materia proteica. Occorre precisare le modalità di calcolo del prezzo d'acquisto.
- (7) Occorre precisare gli obblighi degli Stati membri ai fini della corretta gestione delle quantità immagazzinate. A questo scopo occorre determinare la distanza dal luogo del deposito e i costi da sostenere in caso di superamento di tale distanza. In particolare, è necessario stabilire le condizioni che i depositi devono rispettare per quanto riguarda l'ammasso e il ritiro dall'ammasso, l'accesso alle scorte e l'identificazione delle partite, nonché l'obbligo della copertura assicurativa dei rischi a carico del latte scremato in polvere in giacenza. Per garantire l'uniformità dei controlli e della loro frequenza, occorre inoltre precisare la natura e il numero delle ispezioni che le autorità nazionali sono tenute ad effettuare presso gli ammassatori. Poiché gli organismi di intervento sono

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 118 del 19.5.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 148 del 28.6.1968, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 78 del 20.3.1987, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU L 249 dell'11.9.1976, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU L 279 del 31.10.1996, pag. 15.

⁽⁷⁾ GU L 129 del 19.5.1987, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU L 80 del 30.3.1996, pag. 48.

⁽⁹⁾ GU L 112 del 4.5.1991, pag. 65.

⁽¹⁰⁾ GU L 16 del 21.1.1999, pag. 19.

⁽¹¹⁾ GU L 45 del 23.2.1996, pag. 5.

⁽¹²⁾ GU L 52 del 21.2.1998, pag. 20.

vincolati da contratti vigenti per il periodo di ammasso in corso, occorre prevedere che le nuove condizioni che i depositi sono tenuti a rispettare per quanto riguarda l'ammasso e il ritiro dall'ammasso si applichino solo ai quantitativi di latte scremato in polvere acquistati all'intervento a decorrere dal 1° settembre 2000.

- (8) A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999, gli acquisti di latte scremato in polvere al prezzo di intervento possono essere sospesi non appena i quantitativi offerti all'intervento nel periodo dal 1° marzo al 31 agosto di ogni anno superano le 109 000 tonnellate. In tal caso, gli acquisti possono essere effettuati mediante gara permanente, di cui è opportuno precisare le modalità. Occorre definire i dati da indicare nell'offerta, in particolare la quantità minima, i termini di presentazione e il prezzo massimo d'acquisto. Per garantire il rispetto delle caratteristiche qualitative e delle condizioni di presentazione del latte scremato in polvere, al momento dell'offerta e dopo l'entrata in magazzino, è opportuno esigere che l'offerta sia accompagnata da un impegno scritto dell'offerente. L'offerta deve essere altresì corredata di una cauzione di gara a garanzia della sua irrevocabilità dopo la chiusura del termine di presentazione delle offerte e della consegna del latte scremato in polvere entro termini da stabilirsi. Occorre inoltre precisare le modalità di calcolo del prezzo d'acquisto in funzione del tenore di materia proteica del latte scremato in polvere acquistato.

- (9) Per una corretta gestione delle quantità giacenti all'intervento è necessario procedere alla rivendita del latte scremato in polvere non appena si presentano possibilità di smercio. Per garantire la parità di accesso al prodotto in vendita è opportuno dare la possibilità a tutti gli interessati di acquistare il latte scremato in polvere ad un prezzo di vendita fisso. Occorre quindi definire le condizioni della vendita, per la quale è necessaria la costituzione di una garanzia di esecuzione, nonché le condizioni di presa in consegna del latte scremato in polvere e i termini di pagamento. Per poter seguire regolarmente la situazione delle scorte, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione i quantitativi venduti.

- (10) L'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 prevede la possibilità di concedere un aiuto per l'ammasso privato del latte scremato in polvere. Per l'efficace controllo di tale regime di aiuto è necessario prevedere un contratto ed un capitolato d'onori, che precisino le condizioni dell'ammasso. Nella stessa ottica, sono necessarie disposizioni dettagliate in merito alla documentazione, alla contabilità, alla frequenza e alle modalità dei controlli, in particolare per quanto riguarda il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del citato regolamento. Per agevolare il controllo della presenza in deposito dei prodotti sotto contratto di ammasso privato, è opportuno disporre che i prodotti siano svincolati dall'ammasso per partite intere, tranne nei casi in cui lo Stato membro autorizzi lo svincolo di una quantità inferiore.

- (11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

CAMPO D'APPLICAZIONE

Articolo 1

Il presente regolamento reca le modalità d'applicazione relative alle seguenti misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere previste dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1255/1999:

- gli acquisti al prezzo di intervento;
- gli acquisti nell'ambito di una gara permanente;
- la vendita a prezzo fisso del latte scremato in polvere giacente all'ammasso pubblico;
- la concessione di un aiuto all'ammasso privato.

CAPO II

AMMASSO PUBBLICO

Sezione 1

Condizioni di acquisto

Articolo 2

1. Gli organismi di intervento acquistano esclusivamente latte scremato in polvere conforme alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, primo e secondo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999 e dei paragrafi da 2 a 7 del presente articolo, offerto all'intervento nel periodo dal 1° marzo al 31 agosto.

2. Le autorità competenti controllano la qualità del latte scremato in polvere secondo i metodi di analisi di cui all'allegato I e su campioni prelevati secondo le modalità di cui all'allegato III. Tali controlli sono intesi ad accertare che il latte scremato in polvere non contenga altri prodotti, in particolare latticello e siero di latte ai sensi dell'allegato I.

Tuttavia gli Stati membri possono, previo consenso della Commissione, istituire un sistema di autocontrollo, sotto la loro sorveglianza, con riguardo a taluni requisiti di qualità e per taluni stabilimenti riconosciuti.

3. I livelli di radioattività del latte scremato in polvere non devono superare i livelli massimi consentiti eventualmente previsti dalla normativa comunitaria.

Il controllo del livello di contaminazione radioattiva del prodotto si effettua solo se la situazione lo esige e per il periodo necessario. In caso di necessità, la durata e il contenuto delle misure di controllo sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1255/1999.

4. Il latte scremato in polvere deve essere stato fabbricato nel corso di un periodo di trenta giorni precedenti il giorno di ricevimento dell'offerta di vendita da parte dell'organismo di intervento. Se immagazzinato in sili, il latte scremato in polvere deve essere stato fabbricato nel corso delle quattro settimane precedenti la settimana di ricevimento dell'offerta.

5. La quantità minima dell'offerta è di venti tonnellate. Gli Stati membri possono disporre che l'offerta riguardi solo tonnellate intere.

6. Il latte scremato in polvere è confezionato in sacchi di contenuto pari a 25 kg conformi ai requisiti previsti nell'allegato II e recanti le seguenti indicazioni, eventualmente in codice:

- a) il numero di riconoscimento che identifica lo stabilimento e lo Stato membro di fabbricazione;
- b) la data o, ove del caso, la settimana di fabbricazione;
- c) il numero della partita di fabbricazione;
- d) la dicitura «latte scremato in polvere spray».

7. Il latte scremato in polvere è consegnato su pallet adatti all'ammasso di lunga durata.

In caso di consegna su «pallet» monouso, il prezzo d'acquisto del latte scremato in polvere comprende l'acquisto del pallet.

In caso di consegna su «pallet» EUR o di qualità paragonabile, i pallet vengono restituiti al venditore o scambiati con pallet equivalenti non oltre il momento del ritiro dall'ammasso.

Articolo 3

1. L'impresa di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1255/1999 può ottenere il riconoscimento solo in presenza delle seguenti condizioni:

- a) se è riconosciuta a norma dell'articolo 10 della direttiva 92/46/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ e dispone degli idonei impianti tecnici;
- b) se si impegna a tenere aggiornati i registri previsti dall'organismo competente di ciascuno Stato membro, nei quali figurano l'origine delle materie prime, i quantitativi di latte scremato in polvere, latticello e siero di latte fabbricati, il confezionamento, l'identificazione e la data di uscita di ciascuna partita di latte scremato in polvere, latticello e siero di latte;
- c) se accetta di sottoporre ad un controllo ufficiale specifico il latte scremato in polvere di sua produzione che può essere offerto all'intervento;
- d) se si impegna a comunicare all'organismo competente incaricato del controllo, con un anticipo di almeno due giorni lavorativi, l'intenzione di produrre latte scremato in polvere per l'intervento pubblico; lo Stato membro può tuttavia fissare un termine più breve.

⁽¹⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 1.

2. Per garantire il rispetto del presente regolamento, gli organismi competenti eseguono controlli in loco, senza preavviso, tenendo conto del programma di produzione di latte scremato in polvere destinato all'intervento degli stabilimenti interessati.

Essi eseguono almeno i seguenti controlli:

- a) un controllo per ventotto giorni di fabbricazione di latte scremato in polvere destinato all'intervento e almeno una volta ogni sei mesi, in particolare per esaminare i dati di cui al paragrafo 1, lettera b);
- b) un controllo semestrale per verificare il rispetto delle altre condizioni richieste per il riconoscimento di cui al paragrafo 1.

3. Il riconoscimento è revocato qualora non siano più soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a). Su domanda dell'impresa interessata, il riconoscimento può essere nuovamente concesso dopo un periodo di almeno sei mesi in esito ad un controllo approfondito.

Salvo forza maggiore, qualora si constati che un'impresa non ha adempiuto uno degli impegni di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), il riconoscimento è sospeso per un periodo da uno a dodici mesi, in funzione della gravità dell'irregolarità.

La sospensione non si applica qualora lo Stato membro accerti che l'irregolarità non è stata commessa deliberatamente o per colpa grave e che la sua gravità è minima sotto il profilo dell'incidenza sull'efficacia dei controlli di cui al paragrafo 2.

4. I controlli eseguiti in forza dei paragrafi 2 e 3 sono oggetto di una relazione nella quale si precisano i seguenti elementi:

- a) la data del controllo;
- b) la sua durata;
- c) le operazioni effettuate.

La relazione di controllo è firmata dall'agente responsabile e trasmessa all'impresa.

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate con riferimento ai controlli di cui ai paragrafi 2 e 3, entro un mese dalla loro adozione.

Articolo 4

1. L'acquisto del latte scremato in polvere offerto all'intervento in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di produzione è subordinato alla presentazione, nel termine massimo di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento dell'offerta, di un certificato rilasciato dall'organismo competente dello Stato membro di produzione.

Il certificato reca le indicazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 6, lettere a), b) e c), nonché la conferma che si tratta di latte scremato in polvere prodotto in un'impresa riconosciuta della Comunità, e ottenuto direttamente ed esclusivamente a partire da latte scremato, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1255/1999.

2. Qualora lo Stato membro di produzione abbia eseguito i controlli di cui all'articolo 2, paragrafo 2, il certificato reca anche i risultati di tali controlli, nonché la conferma che si tratta di latte scremato in polvere ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999. In tal caso i sacchi di cui all'articolo 2, paragrafo 6, vengono sigillati con un'etichetta numerata dell'organismo competente dello Stato membro di produzione. Tale numero è riportato nel certificato di cui al paragrafo 1.

Sezione 2

Procedura d'acquisto al prezzo di intervento

Articolo 5

1. L'offerta di vendita reca i seguenti dati:

- a) il nome e l'indirizzo del venditore;
- b) il quantitativo offerto;
- c) il deposito in cui è immagazzinato il latte scremato in polvere offerto.

2. L'organismo di intervento registra il giorno di ricevimento dell'offerta di vendita, le quantità e le date di produzione corrispondenti ed il luogo in cui il latte scremato in polvere è immagazzinato.

In caso di sospensione degli acquisti al prezzo di intervento in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999, il ricevimento e la registrazione delle offerte vengono interrotti a decorrere dal giorno successivo a quello in cui acquista efficacia la decisione di sospensione.

3. L'offerta è valida soltanto alle seguenti condizioni:

- a) se riguarda un quantitativo di latte scremato in polvere conforme al disposto dell'articolo 2, paragrafo 5;
- b) se è corredata dell'impegno scritto del venditore di rispettare il disposto dell'articolo 2, paragrafo 4, e dell'articolo 9;
- c) se è addotta la prova che il venditore ha costituito una cauzione di 2 EUR/100 kg nello Stato membro di presentazione dell'offerta entro il giorno di ricevimento della medesima.

4. L'impegno di cui al paragrafo 3, lettera b), trasmesso inizialmente all'organismo di intervento, vale anche per le offerte successive, per tacito rinnovo, fino a denuncia espressa da parte del venditore o dell'organismo di intervento, alle seguenti condizioni:

- a) che il venditore precisi nell'offerta iniziale che intende beneficiare della presente disposizione;
- b) che le offerte successive facciano riferimento sia alla presente disposizione (con la menzione «articolo 5, paragrafo 4»), sia alla data dell'offerta iniziale.

Articolo 6

L'irrevocabilità dell'offerta e la consegna del latte scremato in polvere al deposito indicato dall'organismo di intervento entro il termine di cui all'articolo 7, paragrafo 2, costituiscono obbli-

gazioni principali a norma dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (¹).

Articolo 7

1. Dopo aver verificato gli elementi dell'offerta, l'organismo di intervento rilascia, entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'offerta, un buono di consegna datato e numerato in cui sono indicati i seguenti dati:

- a) il quantitativo di latte scremato in polvere da consegnare;
- b) il termine di consegna;
- c) il magazzino designato per la consegna.

2. Il latte scremato in polvere è consegnato entro i ventotto giorni successivi a quello del ricevimento dell'offerta di vendita. La consegna può essere frazionata.

3. La cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera c), è svincolata non appena sia stata effettuata la consegna del quantitativo indicato nell'offerta.

Tuttavia, qualora dal controllo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, risulti che il latte scremato in polvere non è conforme ai requisiti ivi previsti, la cauzione viene comunque svincolata per le quantità non ancora consegnate.

4. La presa in consegna del latte scremato in polvere da parte dell'organismo di intervento ha luogo il giorno di entrata dell'ultima partita del quantitativo di latte scremato in polvere oggetto dell'offerta nel magazzino designato dall'organismo di intervento, ma comunque non prima del giorno successivo a quello dell'emissione del buono di consegna.

5. Salvo forza maggiore, se il venditore non effettua la consegna entro il termine stabilito, la cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera c), viene incamerata in proporzione ai quantitativi non consegnati e non si procede all'acquisto dei quantitativi residui.

Articolo 8

1. L'organismo di intervento procede al pagamento del latte scremato in polvere preso in consegna tra il centoventesimo e il centoquarantesimo giorno successivi alla presa in consegna, previa verifica dell'osservanza delle disposizioni dell'articolo 2.

2. Se il tenore in materia proteica dell'estratto secco non grasso, constatato con il metodo indicato nell'allegato I, è uguale o superiore al 35,6 %, il prezzo d'acquisto è pari al prezzo di intervento applicabile il giorno di fabbricazione del latte scremato in polvere.

Se il suddetto tenore è almeno uguale al 31,4 % ma inferiore al 35,6 %, il prezzo d'acquisto è pari al prezzo di intervento diminuito di un importo così calcolato:

$$\text{prezzo di intervento} \times [(0,356 - \text{tenore di materia proteica}) \times 1,75].$$

(¹) GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.

Articolo 9

Qualora dal controllo risulti che il latte scremato in polvere non è conforme alle disposizioni dell'articolo 2, con la sua offerta il venditore si impegna a quanto segue:

- a) riprendere la merce in oggetto;
- b) pagare, prima di riprendere la merce, le spese di magazzino dei quantitativi di cui trattasi, a partire dal giorno della presa in consegna sino alla data di uscita.

Le spese di magazzino da pagare sono determinate in base ad importi forfettari relativi alle spese d'entrata, di uscita e di deposito, fissate in applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio ⁽¹⁾.

Sezione 3

Entrata all'ammasso e svincolo dall'ammasso

Articolo 10

1. I magazzini di cui all'articolo 7, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999 rispondono alle seguenti condizioni:

- a) sono asciutti, in buono stato di manutenzione, esenti da parassiti;
- b) sono privi di odori estranei;
- c) sono ben aerati;
- d) hanno una capacità di almeno 1 000 tonnellate e dispongono di attrezzature che consentano di svincolare giornalmente dall'ammasso almeno il 3 % del quantitativo immagazzinato, con un minimo di 100 tonnellate/giorno; a questo scopo si tiene conto unicamente dei quantitativi di latte scremato in polvere acquistati a decorrere dal 1° settembre 2000.

I rischi connessi con il magazzino del latte scremato in polvere sono coperti mediante un'assicurazione che può assumere la forma di un'obbligazione contrattuale degli ammassatori oppure di un'assicurazione globale contratta dall'organismo di intervento. Lo Stato membro può anche essere il proprio assicuratore.

2. Gli organismi di intervento accertano che l'immagazzinamento e la conservazione del latte scremato in polvere siano eseguiti su «pallet» in modo da costituire partite facilmente identificabili ed agevolmente accessibili.

3. L'organismo competente incaricato del controllo procede al controllo della presenza dei prodotti in magazzino come previsto all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2148/96 della Commissione ⁽²⁾.

Articolo 11

1. L'organismo di intervento sceglie il magazzino disponibile più vicino al luogo ove il latte scremato in polvere è immagazzinato.

⁽¹⁾ GU L 216 del 5.8.1978, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 288 del 9.11.1996, pag. 6.

Tuttavia esso può scegliere un altro magazzino situato ad una distanza inferiore a quella di cui al paragrafo 2. Oltre tale distanza, esso può scegliere un altro magazzino tenendo conto delle conseguenti spese di trasporto. In tal caso l'organismo di intervento ne dà immediata comunicazione alla Commissione.

2. La distanza massima di cui all'articolo 7, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999 è fissata a 350 chilometri. Oltre tale distanza, le spese supplementari di trasporto a carico dell'organismo di intervento sono fissate a 0,05 EUR per tonnellata al chilometro.

Se l'organismo di intervento acquirente ha sede in uno Stato membro diverso da quello sul cui territorio è immagazzinato il latte scremato in polvere offerto, ai fini del calcolo della distanza massima di cui al primo comma, non si tiene conto della distanza tra il magazzino del venditore e la frontiera dello Stato membro in cui ha sede l'organismo di intervento acquirente.

Articolo 12

1. All'uscita dall'ammasso, l'organismo di intervento mette a disposizione il latte scremato in polvere sulla banchina del magazzino, posto su «pallet» e caricato sul mezzo di trasporto, fissaggio escluso.

Se il latte è messo a disposizione su pallet EUR o di qualità paragonabile, al momento dell'uscita dall'ammasso il venditore restituisce all'organismo di intervento «pallet» equivalenti.

2. Le spese di fissaggio e, ove del caso, di scaricamento dai pallet sono a carico dell'acquirente del latte scremato in polvere. Tali spese sono fissate forfettariamente dallo Stato membro, il quale ne informa gli interessati, su richiesta. Esse vengono comunicate alla Commissione entro un mese dall'adozione del presente regolamento e prima di ogni modifica.

Sezione 4

Condizioni particolare in caso di acquisto mediante gara

Articolo 13

Ove la Commissione decida di procedere all'acquisto nell'ambito di una gara permanente in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999, e secondo la procedura di cui all'articolo 42 del medesimo, si applicano le disposizioni degli articoli 2, 3, 4, 10, 11 e 12, del presente regolamento, salvo disposizioni speciali della presente sezione.

Articolo 14

1. Si procede alla pubblicazione di un bando di gara nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2. Il termine per la presentazione delle offerte relative a ciascuna gara particolare scade alle ore 12 (ora di Bruxelles) del secondo e del quarto martedì del mese, salvo il secondo martedì del mese di agosto. Se il martedì è un giorno festivo, il termine scade il giorno lavorativo immediatamente precedente, sempre alle ore 12 (ora di Bruxelles).

Articolo 15

1. Gli interessati partecipano alla gara depositando presso l'organismo di intervento di uno Stato membro un'offerta scritta, contro dichiarazione di ricevuta, oppure inviando l'offerta con qualsiasi mezzo di telecomunicazione scritta con avviso di ricevuta.

2. L'offerta reca i seguenti dati:

- a) il nome e l'indirizzo dell'offerente;
- b) il quantitativo offerto;
- c) il prezzo offerto per 100 chilogrammi di latte scremato in polvere, al netto delle tasse interne, su pallet franco banchina del deposito, espresso in euro con un massimo di due decimali;
- d) il deposito in cui è immagazzinato il latte scremato in polvere offerto.

3. L'offerta è valida soltanto alle seguenti condizioni:

- a) se riguarda latte scremato in polvere fabbricato nel corso dei 21 giorni o, ove del caso, delle tre settimane che precedono il giorno di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui all'articolo 14, paragrafo 2. Qualora il periodo intercorrente tra due gare consecutive sia superiore a 21 giorni, il latte scremato in polvere può essere stato fabbricato nel corso di tale periodo;
- b) se riguarda un quantitativo di latte scremato in polvere conforme al disposto dell'articolo 2, paragrafo 5;
- c) se è corredata dell'impegno scritto dell'offerente di rispettare il disposto della lettera a) del presente paragrafo e dell'articolo 9;
- d) se è addotta la prova che l'offerente ha costituito una cauzione di gara di 2 EUR/100 kg nello Stato membro di presentazione dell'offerta, entro il termine previsto per la presentazione delle offerte, per la gara di cui trattasi.

4. L'impegno di cui al paragrafo 3, lettera c), trasmesso inizialmente all'organismo di intervento, vale anche per le offerte successive, per tacito rinnovo, fino a denuncia espressa da parte dell'offerente o dell'organismo di intervento, alle seguenti condizioni:

- a) l'offerente deve precisare nell'offerta iniziale che intende beneficiare della presente disposizione;
- b) le offerte successive devono far riferimento sia alla presente disposizione (con la menzione «articolo 15, paragrafo 4»), sia alla data dell'offerta iniziale.

5. L'offerta non può essere modificata o ritirata dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte relative alla gara di cui trattasi di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Articolo 16

L'irrevocabilità dell'offerta dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte e la consegna del latte scremato in polvere al deposito indicato dall'organismo di intervento entro

il termine di cui all'articolo 19, paragrafo 3, costituiscono obbligazioni principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85.

Articolo 17

1. Entro le ore 9 (ora di Bruxelles) del giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 14, paragrafo 2, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi e i prezzi offerti dai concorrenti.

2. Tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara, la Commissione fissa un prezzo massimo di acquisto in funzione dei prezzi di intervento in vigore, secondo la procedura di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1255/1999.

3. La Commissione può decidere di non dare seguito alla gara.

Articolo 18

1. L'offerta è respinta se il prezzo proposto è superiore al prezzo massimo di cui all'articolo 17, paragrafo 2, valido per la gara di cui trattasi.

2. I diritti e gli obblighi derivanti dalla gara non sono trasferibili.

Articolo 19

1. Ogni offerente è immediatamente informato dall'organismo di intervento dell'esito della sua partecipazione alla gara.

La cauzione di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lettera d), è immediatamente svincolata per le offerte non accolte.

2. L'organismo di intervento rilascia immediatamente un buono di consegna datato e numerato, in cui sono indicati i seguenti dati:

- a) il quantitativo di latte scremato in polvere da consegnare;
- b) il termine di consegna;
- c) il magazzino designato per la consegna.

3. L'aggiudicatario provvede alla consegna del latte scremato in polvere entro ventotto giorni dal giorno di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. La consegna può essere frazionata.

4. La cauzione di gara è svincolata non appena l'aggiudicatario consegna, entro il termine stabilito, il quantitativo indicato sul buono di consegna.

5. Salvo forza maggiore, se l'aggiudicatario non effettua la consegna entro il termine stabilito, la cauzione di gara di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lettera d), viene incamerata in proporzione ai quantitativi non consegnati e non si procede all'acquisto dei quantitativi residui.

Articolo 20

1. Entro un termine che decorre dal centoventesimo giorno dopo la presa in consegna del latte scremato in polvere e scade il centoquarantesimo giorno successivo a tale data, l'organismo di intervento versa all'aggiudicatario il prezzo indicato al paragrafo 2 del presente articolo, previa verifica dell'osservanza dell'articolo 2, paragrafi 1, 2, 3, 5 6 e 7 e dell'articolo 15, paragrafo 3, lettera a).

2. Se il tenore di materia proteica dell'estratto secco non grasso, constatato con il metodo indicato nell'allegato I, è uguale o superiore al 35,6 %, il prezzo d'acquisto è pari al prezzo indicato nell'offerta.

Se il suddetto tenore è almeno uguale al 31,4 % ma inferiore al 35,6 %, il prezzo d'acquisto è pari al prezzo indicato nell'offerta diminuito di un importo così calcolato:

$$\text{prezzo offerto} \times [(0,356 - \text{tenore di materia proteica}) \times 1,75].$$

3. La presa in consegna del latte scremato in polvere da parte dell'organismo di intervento ha luogo il giorno di entrata dell'ultima partita del quantitativo di latte scremato in polvere oggetto dell'offerta nel magazzino designato dall'organismo di intervento, ma comunque non prima del giorno successivo a quello dell'emissione del buono di consegna.

Sezione 5

Vendite

Articolo 21

Gli organismi di intervento degli Stati membri vendono agli interessati il latte scremato in polvere che detengono, entrato all'ammasso anteriormente al 1° settembre 1997.

Articolo 22

1. Il latte scremato in polvere è venduto franco deposito ad un prezzo pari al prezzo di intervento fissato all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1255/1999 in vigore alla data di conclusione del contratto di vendita, maggiorato di 1 EUR per 100 chilogrammi.

2. Nella domanda d'acquisto sono indicati:

- a) il nome e l'indirizzo dell'acquirente;
- b) il quantitativo richiesto;
- c) se del caso, il deposito nel quale è immagazzinato il latte scremato in polvere ed eventualmente un deposito alternativo.

3. La domanda d'acquisto è valida soltanto se:

- a) verte su un quantitativo minimo di 10 tonnellate; tuttavia, qualora il quantitativo residuo in un magazzino sia inferiore a 10 tonnellate, la vendita verte su tale quantitativo residuo;

b) è addotta la prova che l'acquirente ha costituito una cauzione di 7 EUR/100 kg nello Stato membro di presentazione della domanda, a garanzia dell'esecuzione delle obbligazioni principali, a norma dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85, in ordine alla presa in consegna del latte scremato in polvere entro il termine di cui all'articolo 24, paragrafo 1, primo comma, del presente regolamento.

Articolo 23

1. Ai fini della vendita, l'organismo di intervento attribuisce il latte scremato in polvere in funzione della data di entrata all'ammasso, cominciando dal prodotto immagazzinato da più tempo sul totale della quantità disponibile, ovvero, se del caso, della quantità disponibile nel deposito o nei depositi designati dall'operatore.

2. Se l'accettazione di una domanda di acquisto comporta il superamento del quantitativo di latte scremato in polvere ancora disponibile in un dato magazzino, l'acquisto è attribuito al richiedente unicamente per il quantitativo disponibile. Tuttavia l'organismo di intervento può designare altri depositi, d'intesa con il richiedente, al fine di raggiungere il quantitativo oggetto della domanda.

3. Qualora, con l'accettazione di diverse domande per uno stesso deposito, venga superato il quantitativo disponibile, la vendita ha luogo mediante ripartizione del quantitativo disponibile proporzionalmente ai quantitativi richiesti. Tuttavia, qualora la ripartizione comporti l'attribuzione di quantitativi inferiori a 5 tonnellate, si procede all'aggiudicazione mediante sorteggio.

4. Tutte le domande d'acquisto valide pervenute all'organismo di intervento lo stesso giorno sono considerate come presentate contemporaneamente.

5. L'organismo di intervento adotta le disposizioni necessarie per consentire agli interessati di esaminare a loro spese, prima della conclusione del contratto di vendita, campioni prelevati dal latte scremato in polvere posto in vendita.

Articolo 24

1. L'acquirente prende in consegna il latte scremato in polvere entro un mese dalla data di conclusione del contratto di vendita.

La presa in consegna della quantità acquistata può essere frazionata in quantitativi parziali, di peso non inferiore a 10 tonnellate. Tuttavia, qualora il quantitativo residuo in un magazzino sia inferiore a tale quantitativo minimo, può essere preso in consegna detto quantitativo residuo.

2. Prima di ogni ritiro, l'acquirente paga all'organismo di intervento il prezzo corrispondente al quantitativo da prendere in consegna.

3. Salvo forza maggiore, se l'acquirente non ha preso in consegna il latte scremato in polvere entro il termine di cui al paragrafo 1, il contratto di vendita è risolto per i quantitativi restanti.

4. La cauzione di cui all'articolo 22, paragrafo 3, lettera b), è incamerata per i quantitativi per i quali il contratto di vendita è risolto in virtù del paragrafo 3 del presente articolo. Essa è svincolata immediatamente per i quantitativi presi in consegna entro i termini stabiliti.

5. In caso di forza maggiore, l'organismo di intervento stabilisce le misure che ritiene necessarie in relazione alla circostanza addotta.

CAPO III

AMMASSO PRIVATO

Sezione 1

Contratto e condizioni di ammasso

Articolo 25

Ai fini del presente capo, valgono le seguenti definizioni:

- a) «partita all'ammasso», un quantitativo del peso minimo di dieci tonnellate, di composizione e qualità omogenee, proveniente dallo stesso stabilimento ed entrato all'ammasso lo stesso giorno nello stesso magazzino;
- b) «giorno di inizio dell'ammasso contrattuale», il giorno successivo a quello dell'entrata all'ammasso;
- c) «ultimo giorno dell'ammasso contrattuale», il giorno precedente il giorno dell'uscita dall'ammasso.

Articolo 26

Qualora la Commissione decida di concedere un aiuto all'ammasso privato del latte scremato in polvere in conformità dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999, l'organismo di intervento dello Stato membro sul cui territorio è immagazzinato il latte scremato in polvere conclude contratti di ammasso privato con persone fisiche o giuridiche, in appresso denominate «contraenti».

Articolo 27

I contratti di ammasso privato riguardano esclusivamente il latte scremato in polvere di cui all'articolo 7, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999 che soddisfino le condizioni di seguito indicate:

- a) avere un contenuto massimo dell'11 % di materie grasse e del 5 % di acqua, con un tenore minimo di materia proteica dell'estratto secco non grasso del 31,4 %;
- b) essere stato fabbricato durante il periodo di ventotto giorni o di quattro settimane precedenti il giorno dell'inizio dell'ammasso contrattuale in un'impresa riconosciuta conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1,

lettere a) e b), del presente regolamento, che accetti di sottoporre ad un controllo ufficiale specifico la propria produzione di latte scremato in polvere destinata a formare oggetto di un contratto di ammasso;

- c) avere un livello di radioattività inferiore ai livelli massimi di cui all'articolo 2, paragrafo 3;
- d) essere confezionato in sacchi di peso netto pari a 25 kg o in «big bags» del peso massimo di 1 500 kg, recanti almeno le indicazioni seguenti, eventualmente in codice:
 - i) il numero di riconoscimento che identifica lo stabilimento e lo Stato membro di produzione;
 - ii) la data o la settimana di fabbricazione;
 - iii) il numero della partita di fabbricazione;
 - iv) il peso netto;
- e) non essere sottoposto al regime di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio ⁽¹⁾. Il vincolo successivo dei prodotti al regime suddetto pone fine all'ammasso contrattuale.

Articolo 28

1. Il contratto di ammasso è stipulato in forma scritta per una o più partite di ammasso e contiene in particolare i seguenti elementi:

- a) il quantitativo di latte scremato in polvere oggetto del contratto;
- b) l'importo dell'aiuto;
- c) i termini per l'esecuzione del contratto, fatta salva l'adozione di una decisione della Commissione in conformità al disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, terzo comma, seconda frase, del regolamento (CE) n. 1255/1999, e secondo la procedura di cui all'articolo 42 del medesimo;
- d) l'identificazione dei magazzini.

2. Le misure di controllo, in particolare quelle di cui all'articolo 33, formano oggetto di un capitolato d'onori stabilito dall'organismo di intervento dello Stato membro di ammasso. Nel contratto di ammasso è fatto riferimento a detto capitolato.

Articolo 29

1. I periodi per le operazioni di entrata e di uscita dall'ammasso sono fissati nell'ambito della decisione relativa alla concessione di aiuti per l'ammasso privato del latte scremato in polvere.

2. Lo svincolo dall'ammasso si effettua per partite all'ammasso intere. Tuttavia, nel caso di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), possono essere svincolati dall'ammasso soltanto quantitativi sigillati.

Articolo 30

1. La domanda di conclusione di un contratto con l'organismo di intervento può vertere soltanto su partite di latte scremato in polvere per le quali le operazioni di entrata all'ammasso sono terminate.

⁽¹⁾ GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5.

La domanda deve pervenire all'organismo di intervento nel termine di trenta giorni dalla data di entrata all'ammasso. L'organismo di intervento registra la data di ricezione della domanda.

Se la domanda perviene all'organismo di intervento entro i dieci giorni lavorativi successivi al suddetto termine, il contratto di ammasso può essere concluso, ma l'importo dell'aiuto è ridotto del 30 %.

2. Il contratto di ammasso è concluso entro trenta giorni dalla data di registrazione della domanda.

Articolo 31

Qualora il latte scremato in polvere sia ammassato in uno Stato membro diverso da quello di produzione, la conclusione del contratto di ammasso di cui all'articolo 30 è subordinata alla presentazione, entro cinquanta giorni dalla data di entrata all'ammasso, di un certificato rilasciato dall'organismo competente dello Stato membro di produzione.

Nel certificato sono indicati il numero di riconoscimento che identifica l'impresa e lo Stato membro di produzione, la data o la settimana di fabbricazione e il numero di partita di fabbricazione, nonché la conferma che si tratta di latte scremato in polvere ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999.

Nel caso di cui al primo comma del presente articolo, il contratto di ammasso è concluso entro sessanta giorni dalla data di registrazione della domanda.

Sezione 2

Controlli

Articolo 32

1. Lo Stato membro verifica il rispetto di tutte le condizioni che danno diritto al pagamento dell'aiuto.

2. Il contraente oppure, su richiesta o previa autorizzazione dello Stato membro, il responsabile del deposito, tiene a disposizione dell'organismo competente preposto al controllo tutti i documenti che consentono di accertare, per quanto riguarda i prodotti conferiti all'ammasso privato, i seguenti elementi:

- a) il numero di riconoscimento che identifica l'impresa e lo Stato membro di produzione;
- b) la data di fabbricazione;
- c) la data di entrata all'ammasso;
- d) il numero della partita di ammasso;
- e) la presenza in magazzino e l'indirizzo del magazzino;
- f) la data di uscita dall'ammasso.

3. Il contraente, o eventualmente il responsabile del deposito, tiene a disposizione nel deposito stesso una contabilità di magazzino relativa a ciascun contratto in cui figura quanto segue:

- a) il numero della partita di ammasso dei prodotti conferiti all'ammasso privato;
 - b) le date di entrata e di uscita dall'ammasso;
 - c) il quantitativo di latte scremato in polvere per partita di ammasso;
 - d) l'ubicazione dei prodotti nel deposito.
4. I prodotti ammassati devono essere facilmente identificabili e accessibili. Essi devono essere contraddistinti per singolo contratto.

Articolo 33

1. Al momento dell'entrata all'ammasso, l'organismo competente procede a controlli nel corso del periodo che inizia il giorno di entrata all'ammasso e scade il ventottesimo giorno successivo alla data di registrazione della domanda di conclusione del contratto.

Per verificare l'ammissibilità all'aiuto dei prodotti ammassati, i controlli sono organizzati in maniera sufficientemente rappresentativa sul 5 % almeno dei quantitativi entrati all'ammasso, onde accertare la conformità dal punto di vista fisico di tutte le partite all'ammasso con i dati indicati nella domanda di conclusione del contratto, in particolare per quanto riguarda il peso, l'identificazione e la natura dei prodotti.

2. L'organismo competente procede come segue:

- a) sigilla, al momento del controllo di cui al paragrafo 1, tutti i prodotti facenti parte di uno stesso contratto, di una stessa partita di ammasso o di un quantitativo inferiore;
- oppure
- b) esegue un controllo a campione, senza preavviso, della presenza dei prodotti nel deposito. Il campione prescelto per il controllo senza preavviso deve essere rappresentativo e corrispondere al 10 % almeno del quantitativo contrattuale complessivo oggetto di una misura di aiuto all'ammasso privato.

3. Al termine del periodo di ammasso contrattuale l'organismo competente verifica il peso e l'identificazione mediante un controllo a campione. Tuttavia, se il latte scremato in polvere resta in magazzino dopo lo scadere del periodo massimo di ammasso contrattuale, tale controllo può avere luogo al momento dell'uscita dall'ammasso.

Ai fini del controllo, il contraente informa l'organismo competente, indicando le partite di ammasso interessate, almeno cinque giorni lavorativi prima di uno dei seguenti eventi:

- a) prima della scadenza del periodo di ammasso contrattuale di centoottanta giorni;
- b) o prima dell'inizio delle operazioni di uscita dall'ammasso se queste hanno luogo durante o dopo il periodo di centoottanta giorni;

Lo Stato membro può ammettere un termine inferiore a cinque giorni lavorativi.

4. I controlli eseguiti in virtù dei paragrafi 1, 2 e 3 sono oggetto di una relazione nella quale si precisa quanto segue:

- a) la data del controllo;
- b) la sua durata;
- c) le operazioni effettuate.

La relazione sul controllo è firmata dall'agente responsabile e controfirmata dal contraente, o, se del caso, dal responsabile del deposito ed è inserita nel fascicolo di pagamento.

5. Nei casi in cui si riscontrino irregolarità sul 5 % almeno dei quantitativi controllati, il controllo viene esteso ad un campione più ampio, da stabilirsi a cura dell'organismo competente.

Gli Stati membri comunicano tali casi alla Commissione nel termine di quattro settimane.

Sezione 3

Aiuto all'ammasso

Articolo 34

1. L'aiuto all'ammasso privato di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 è concesso unicamente per un periodo di ammasso contrattuale compreso tra almeno sessanta giorni e al massimo centoottanta giorni.

Qualora il contraente non rispetti il periodo di cui all'articolo 33, paragrafo 3, del presente regolamento, l'aiuto è ridotto del 15 % ed è versato soltanto per il periodo per cui il contraente fornisca la prova, ritenuta soddisfacente dall'organismo competente, che il latte scremato in polvere ha formato oggetto di ammasso contrattuale.

2. Salvo il disposto dell'articolo 35 del presente regolamento, la Commissione fissa l'ammontare dell'aiuto in conformità dell'articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999.

3. L'aiuto è versato su richiesta del contraente al termine del periodo di ammasso contrattuale entro centoventi giorni dal giorno di ricevimento della domanda, purché siano stati effettuati i controlli di cui all'articolo 33, paragrafo 3, e siano state rispettate le condizioni cui è subordinato il pagamento dell'aiuto.

Tuttavia, qualora sia in corso un'indagine amministrativa concernente il diritto all'aiuto, il pagamento è effettuato soltanto dopo che sia stato riconosciuto detto diritto.

Articolo 35

Qualora lo esiga la situazione del mercato, per i contratti non ancora conclusi è possibile modificare nel corso dell'anno l'importo dell'aiuto e i periodi delle operazioni di entrata e di uscita dall'ammasso, nonché la durata massima dell'ammasso.

CAPO IV

COMUNICAZIONE

Articolo 36

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 12 (ora di Bruxelles) di ogni mercoledì, i quantitativi di latte scremato in polvere che siano stati oggetto, nel corso della settimana precedente:

- a) di un'offerta di vendita in conformità dell'articolo 5;
- b) di un contratto di vendita in conformità dell'articolo 22, paragrafo 1;
- c) di un contratto di ammasso privato in conformità dell'articolo 28.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 37

I regolamenti (CEE) n. 2213/76, (CEE) n. 1362/87, (CEE) n. 1158/91 e (CE) n. 322/96 sono abrogati.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 38

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

REQUISITI DI COMPOSIZIONE, CARATTERISTICHE DI QUALITÀ E METODI ANALITICI

Parametri	Tenore, caratteristiche di qualità	Metodo di riferimento
Tenore di sostanza proteica	Minimo 31,4 % sull'estratto secco non grasso	(¹)
Tenore di materia grassa	Massimo 1,00 %	(¹)
Tenore di acqua	Massimo 3,5 %	(¹)
Acidità titolabile in millilitri di soluzione di idrossido di sodio normaldecimo	Massimo 19,5 ml	(¹)
Tenore di lattati	Massimo 150 mg/100 g	(¹)
Additivi	Nessuno	(¹)
Prova di fosfatasi	Negativa, cioè uguale o minore di 4 microgrammi di fenolo per grammo di latte ricostituito	(¹)
Indice di insolubilità	Massimo 0,5 ml/24 °C	(¹)
Tenore di particelle combuste	Massimo 15,0 mg, cioè almeno disco B	(¹)
Tenore di microrganismi	Massimo 40 000 per grammo	(¹)
Ricerca di coliformi	Negativa in 0,1 g	(¹)
Ricerca di latticello (²)	Negativa (³)	(¹)
Ricerca di siero di latte presamico (⁴)	Negativa	(¹)
Ricerca di siero di latte acido (⁴)	Negativa	Metodo approvato dall'autorità competente
Gusto e odore:	Netti	(¹)
Aspetto	Colore bianco o leggermente paglierino, assenza di impurità e di particelle colorate	(¹)
Antibiotici	Negativa (⁵)	(¹)

(¹) Vedi il regolamento (CE) n. 213/2001 che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 per quanto riguarda i metodi per le analisi e la valutazione qualitativa del latte e dei prodotti lattiero-caseari e modifica i regolamenti (CE) n. 2771/1999 e (CE) n. 2799/1999 (vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(²) Per latticello si intende: il sottoprodotto della fabbricazione del burro, ottenuto dopo zangolatura o burrificazione della crema e separazione della fase grassa solida.

(³) L'assenza di latticello è determinata mediante un controllo senza preavviso nello stabilimento di produzione, effettuato almeno una volta alla settimana, oppure mediante analisi di laboratorio del prodotto finito da cui risultino al massimo 69,31 mg di PEDF/100 g.

(⁴) Per siero di latte si intende: il sottoprodotto della fabbricazione del formaggio o della caseina, ottenuto dall'azione degli acidi, del caglio e/o dei processi chimico-fisici.

(⁵) Il latte utilizzato per la fabbricazione del latte scremato in polvere deve soddisfare i requisiti previsti all'allegato A, capitolo III, lettera D, della direttiva 92/46/CEE.

ALLEGATO II

IMBALLAGGIO

1. Il latte scremato in polvere è confezionato in sacchi nuovi di carta, puliti, asciutti e intatti, di contenuto netto di 25 kg.
2. I sacchi sono formati da almeno tre strati di carta, che insieme corrispondono ad un minimo di 420 J/m² TEA Average.
Il secondo strato è ricoperto da uno strato di polietilene di almeno 15 g/m².
All'interno degli strati di carta si trova un sacco di polietilene di almeno 0,08 mm di spessore, termosaldato sul fondo.
3. I sacchi sono conformi alla norma EN 770.
4. All'atto del riempimento, occorre fare in modo che il contenuto del sacco risulti ben compresso, evitando la penetrazione della polvere di latte tra i vari strati di carta.

ALLEGATO III

CAMPIONAMENTO ED ANALISI DEL LATTE SCREMATO IN POLVERE

1. Il prelievo dei campioni si effettua in base alla procedura prevista dalla norma internazionale ISO 707; gli Stati membri possono tuttavia impiegare un altro metodo di campionamento purché esso sia conforme a principi della succitata norma.
2. Numero di imballaggi da scegliere casualmente per il campionamento:
 - a) per le offerte che contengono fino a 800 sacchi di 25 kg: almeno 8 imballaggi;
 - b) per le offerte con oltre 800 sacchi da 25 kg: almeno 8 + 1 imballaggio per ciascuna frazione supplementare di 800 sacchi, o parte di essa.
3. Peso del campione: da ogni imballaggio si prelevano almeno 200 g.
4. Raggruppamento dei campioni: in un campione globale possono essere raggruppati al massimo 9 campioni.
5. Analisi dei campioni: ogni campione globale è sottoposto ad analisi allo scopo di verificare tutte le caratteristiche qualitative di cui all'allegato I.
6. In caso di inidoneità del campione:
 - a) se un campione composito risulta fuori norma rispetto a un parametro, la quantità rappresentata da quel campione è respinta;
 - b) se un campione composito risulta fuori norma rispetto a più parametri, la quantità rappresentata da quel campione è respinta ed il resto delle quantità dell'offerta provenienti dallo stesso stabilimento sono sottoposte ad un secondo campionamento determinante per analisi. In tal caso:
 - il numero di campioni previsti al punto 2 è raddoppiato,
 - se un campione composito risulta fuori norma rispetto a uno o più parametri, la quantità rappresentata da quel campione è respinta.

REGOLAMENTO (CE) N. 215/2001 DEL CONSIGLIO

del 29 gennaio 2001

recante modifica del regolamento (CE) n. 2791/1999 che stabilisce alcune misure di controllo applicabili nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2791/1999 ⁽³⁾ prevede, all'articolo 30, che alcuni suoi articoli restino in vigore su una base ad hoc fino al 31 dicembre 2000 e che la Commissione presenti, entro e non oltre il 30 settembre 2000, proposte relative ad un regime definitivo.
- (2) In attesa di una proposta per la creazione di un regime definitivo occorre prolungare, sino al 31 dicembre 2002, l'applicazione su una base ad hoc dell'articolo 6, paragrafo 3, e degli articoli 8, 10 e 11.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2791/1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2791/1999 è modificato nel seguente modo:

- 1) Le note in calce relative all'articolo 6, paragrafo 3 e agli articoli 8, 10 e 11 sono soppresse.
- 2) All'articolo 30, la data del «31 dicembre 2000» è sempre sostituita dalla data del «31 dicembre 2002» e la data del «30 settembre 2000» è sostituita dalla data del «30 settembre 2002».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a partire dal 1º gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 gennaio 2001.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

M. WINBERG

⁽¹⁾ Proposta del 31 ottobre 2000 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere espresso il 17 gennaio 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 337 del 30.12.1999, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 216/2001 DEL CONSIGLIO

del 29 gennaio 2001

che modifica il regolamento (CEE) n. 404/93 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Numerose ed intense consultazioni si sono svolte con i paesi fornitori e con le altre parti interessate per porre fine alle contestazioni suscitate dal regime d'importazione definito dal regolamento (CEE) n. 404/93 ⁽⁴⁾ e per tener conto delle conclusioni del gruppo speciale istituito nell'ambito del sistema di risoluzione delle controversie dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).
- (2) La disamina di tutte le possibilità presentate dalla Commissione porta a ritenere che l'istituzione, a medio termine, di un regime d'importazione fondato sull'applicazione di un dazio doganale ad un tasso adeguato e l'applicazione di una preferenza tariffaria per le importazioni originarie dei paesi ACP costituirebbero il mezzo più idoneo per conseguire gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati per quanto riguarda la produzione comunitaria e la domanda dei consumatori, come pure per rispettare le norme del commercio internazionale ed evitare nuove contestazioni.
- (3) Tale regime deve tuttavia essere definito a conclusione di negoziati con i partner della Comunità secondo le procedure dell'OMC, in particolare dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT). Il risultato di tali negoziati deve essere sottoposto per approvazione al Consiglio che deve altresì, conformemente alle disposizioni del trattato, fissare il tasso del dazio doganale comune applicabile.
- (4) Fino all'entrata in vigore di tale regime, la Comunità deve essere approvvigionata mediante diversi contingenti tariffari, aperti per importazioni di qualsiasi origine e

gestiti tenendo conto delle raccomandazioni dell'organo di risoluzione delle controversie. È aperto un primo contingente di base di 2 200 000 tonnellate ad un tasso di 75 EUR consolidato nell'ambito dell'OMC. Un secondo contingente corrisponde al contingente tariffario supplementare di 353 000 tonnellate, aperto allo stesso tasso per far fronte all'aumento del consumo conseguente all'ampliamento della Comunità nel 1995. Per garantire un sufficiente approvvigionamento della Comunità è opportuno aprire un terzo contingente tariffario autonomo, di 850 000 tonnellate, per tutte le origini. Nell'ambito di quest'ultimo contingente tariffario è opportuno prevedere la possibilità — in base ad un'adonea procedura — di diminuire il dazio doganale applicabile per consentire un'importazione effettiva di banane originarie dei paesi terzi che non beneficiano della preferenza tariffaria concessa alle banane originarie dei paesi ACP.

- (5) In considerazione degli obblighi assunti nei confronti dei paesi ACP e dell'esigenza di garantire loro adeguate condizioni di concorrenza, l'applicazione di una preferenza tariffaria di 300 EUR/t all'importazione delle banane originarie di tali paesi consente il mantenimento dei flussi commerciali in questione. In particolare, a tali importazioni sarà applicato un dazio zero nell'ambito dei tre contingenti tariffari.
- (6) È opportuno autorizzare la Commissione ad avviare negoziati con i paesi fornitori aventi un interesse sostanziale nell'approvvigionamento del mercato comunitario per giungere ad una ripartizione negoziata dei primi due contingenti tariffari. Occorre inoltre autorizzare la Commissione a stabilire le modalità di gestione dei contingenti tariffari definiti dal presente regolamento.
- (7) È opportuno introdurre disposizioni che consentano di modificare il volume del contingente tariffario supplementare di 353 000 tonnellate in caso di aumento della domanda comunitaria constatato in sede di bilancio di approvvigionamento. È opportuno altresì predisporre un dispositivo per adottare opportune misure specifiche in caso di circostanze eccezionali che influiscano sull'approvvigionamento del mercato comunitario.
- (8) Occorre di conseguenza modificare il regolamento (CEE) n. 404/93,

⁽¹⁾ GU C 177 E del 27.6.2000, pag. 28.⁽²⁾ Parere espresso il 13.12.2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).⁽³⁾ GU C 140 del 18.5.2000, pag. 6.⁽⁴⁾ GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 404/93 è modificato come segue:

1) gli articoli da 16 a 20 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 16

1. Il presente articolo e gli articoli da 17 a 20 si applicano all'importazione di prodotti freschi che rientrano nel codice NC ex 0803 00 19 fino all'entrata in vigore del tasso della tariffa doganale comune per tali prodotti, al più tardi il 1° gennaio 2006, fissato secondo la procedura di cui all'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT).

2. Fino all'entrata in vigore del tasso di cui al paragrafo 1, l'importazione dei prodotti freschi di cui al suddetto paragrafo viene effettuata nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dall'articolo 18.

Articolo 17

Ove occorra, le importazioni di banane nella Comunità sono soggette alla presentazione di un certificato d'importazione rilasciato dagli Stati membri a qualsiasi interessato che ne faccia richiesta, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità, fatte salve particolari disposizioni adottate per l'applicazione degli articoli 18 e 19.

Il certificato d'importazione è valido in tutta la Comunità. Fatte salve deroghe adottate secondo la procedura di cui all'articolo 27, il rilascio di tali certificati è subordinato alla costituzione di una cauzione a garanzia dell'osservanza dell'impegno di importare, alle condizioni di cui al presente regolamento, durante il periodo di validità del certificato. Fatto salvo il caso di forza maggiore, la cauzione rimane acquisita, totalmente o parzialmente, qualora l'operazione non sia effettuata entro questo termine o sia effettuata solo in parte.

Articolo 18

1. Ogni anno sono aperti dal 1° gennaio i contingenti tariffari seguenti:

- a) un contingente tariffario di 2 200 000 tonnellate (peso netto), detto "contingente A";
- b) un contingente tariffario supplementare di 353 000 tonnellate (peso netto), detto "contingente B";
- c) un contingente tariffario autonomo di 850 000 tonnellate (peso netto), detto "contingente C".

I suddetti contingenti tariffari sono aperti per l'importazione di prodotti originari di qualsiasi paese terzo.

La Commissione è autorizzata, in virtù di un accordo tra le parti contraenti dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) aventi un interesse sostanziale nella fornitura di banane, a procedere alla ripartizione dei contingenti tariffari "A" e "B" tra i paesi fornitori.

2. Nell'ambito dei contingenti tariffari "A" e "B" le importazioni sono soggette all'imposizione di un dazio pari a 75 EUR/t.

3. Nell'ambito del contingente tariffario "C", le importazioni sono soggette all'imposizione di un dazio doganale di 300 EUR/t.

Il dazio doganale di cui al primo comma può essere ridotto durante l'anno dalla Commissione nella misura in cui ciò è necessario per garantire una possibilità di importazione effettiva di banane originarie di paesi terzi che non beneficino della preferenza tariffaria di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

Le modalità di applicazione del presente paragrafo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 27.

4. È applicata una preferenza tariffaria pari a 300 EUR/t alle importazioni originarie dei paesi ACP nell'ambito dei contingenti nonché al di fuori di essi.

5. Gli importi dei dazi doganali indicati nel presente articolo vanno convertiti in moneta nazionale al tasso previsto per i prodotti in oggetto nella tariffa doganale comune.

6. Il volume del contingente tariffario supplementare di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere maggiorato in caso di aumento della domanda comunitaria, sulla base di un bilancio di previsione della produzione, del consumo, delle importazioni e delle esportazioni.

L'adozione del bilancio e la maggiorazione del contingente tariffario supplementare sono effettuate secondo la procedura di cui all'articolo 27.

7. Nel caso in cui l'approvvigionamento del mercato comunitario sia colpito da circostanze eccezionali che incidano sulle condizioni di produzione o importazione, la Commissione adotta le specifiche misure del caso secondo la procedura di cui all'articolo 27.

In simili casi, il volume del contingente tariffario supplementare "B" può essere adeguato sulla base del bilancio di previsione di cui al paragrafo 6. Le specifiche misure possono derogare alle modalità stabilite a norma dell'articolo 19, paragrafo 1. Esse devono evitare qualsiasi discriminazione tra le origini dell'approvvigionamento.

8. Le banane riesportate fuori dalla Comunità non rientrano nei contingenti tariffari corrispondenti.

Articolo 19

1. La gestione dei contingenti tariffari può essere effettuata secondo un metodo che tiene conto dei flussi di scambi tradizionali (il cosiddetto metodo "tradizionali/nuovi arrivati") e/o di altri metodi.

2. Il metodo adottato tiene conto, se del caso, dell'esigenza di salvaguardare l'equilibrio dell'approvvigionamento del mercato comunitario.

Articolo 20

La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente titolo secondo la procedura di cui all'articolo 27. Tali modalità comprendono:

- a) le modalità di gestione dei contingenti tariffari di cui all'articolo 18;
- b) se del caso, le garanzie relativamente alla natura e all'origine dei prodotti;
- c) le misure necessarie per rispettare gli obblighi derivanti dagli accordi conclusi dalla Comunità a norma dell'articolo 300 del trattato.»

2) all'articolo 29, il settimo trattino è sostituito dal seguente:

«— i quantitativi di banane comunitarie, di banane originarie dei paesi ACP e dei paesi terzi diversi dai paesi ACP, commercializzati sul loro territorio»;

3) è abrogato l'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2001. Tuttavia la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 27, può prorogare tale termine al 1° luglio 2001, al più tardi, se ciò risultasse necessario per l'attuazione delle modifiche apportate nella gestione del regime dei contingenti tariffari.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 gennaio 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. WINBERG

REGOLAMENTO (CE) N. 217/2001 DELLA COMMISSIONE**del 1° febbraio 2001****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 febbraio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° febbraio 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	103,1
	204	48,8
	999	75,9
0707 00 05	052	95,9
	624	196,9
	999	146,4
0709 90 70	052	115,0
	204	66,9
	999	91,0
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	42,0
	204	53,6
	212	42,1
	624	68,5
	999	51,5
0805 20 10	204	106,4
	999	106,4
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	73,8
	204	105,1
	600	75,5
	624	79,7
	662	47,1
	999	76,2
	052	60,4
0805 30 10	600	57,8
	999	59,1
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	400	88,4
	404	90,9
	720	124,0
	728	79,8
	999	95,8
0808 20 50	052	189,0
	388	111,1
	400	100,1
	999	133,4

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 218/2001 DELLA COMMISSIONE
del 1º febbraio 2001**

che stabilisce la misura in cui possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel gennaio 2001 per taluni prodotti del settore del latte e del settore lattiero-caseario nel quadro dei regimi previsti dagli accordi europei tra la Comunità e la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria, la Romania e la Slovenia e del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità e i paesi baltici

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 2508/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dei regimi previsti dagli accordi europei tra la Comunità e la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria, la Romania e la Slovenia e del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità e i paesi baltici ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2856/2000 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, considerando quanto segue:

Le domande di titoli d'importazione presentate per i prodotti di cui al regolamento (CE) n. 2508/97 riguardano, per taluni prodotti, quantitativi superiori a quelli disponibili; che occorre

pertanto fissare coefficienti di attribuzioni per taluni quantitativi richiesti per il periodo compreso tra il 1º gennaio e il 30 giugno 2001.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione presentate per il periodo compreso tra il 1º gennaio 2001 e il 30 giugno 2001 a norma del regolamento (CE) n. 2508/97 sono accettate, per ogni mese d'origine e prodotto dei codici NC figuranti in allegato, per i quantitativi chiesti, previa applicazione del coefficiente di attribuzione indicato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 febbraio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º febbraio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 345 del 16.12.1997, pag. 31.

⁽⁴⁾ GU L 332 del 28.12.2000, pag. 49.

ALLEGATO

Paese	Polonia			Repubblica ceca			Repubblica slovacca			Ungheria		Romania
Codici NC e	0402 10 19 0402 21 19 0402 21 99	0405 10 11 0405 10 19 0405 10 30 0405 10 50 0405 10 90 0405 20 90	0406	0402 10 19 0402 21 19 0402 21 91	0405 10 11 0405 10 19 0405 10 30 0405 10 50 0405 20 90	0406	0402 10 19 0402 21 19 0402 21 91	0405 10 11 0405 10 19 0405 10 30 0405 10 50 0405 20 90	0406	0402 10	0406	0406
numero d'ordine	09.4813	09.4814	09.4815	09.4611	09.4612	09.4613	09.4611	09.4612	09.4613	09.4731	09.4733	09.4758
Coefficiente d'attribu- zione	0,0045	0,0045	0,0097	0,0045	0,0043	0,0097	0,0047	0,0043	0,0078	0,0072	0,0084	0,1939

Paese	Bulgaria	Slovenia			Repubblica estone						
Codici NC e	0406	0402 10 0402 21	0403 10	0406 90	0401 30	0402 10 19 0402 21 19	0403 10 11 0403 10 13 0403 10 19	0403 90 59 0403 90 61 0403 90 63 0403 90 69	0405 10 11 0405 10 19	ex 0406	ex 0406 10
numero d'ordine	09.4660	09.4086	09.4087	09.4088	09.4578	09.4546	09.4579	09.4580	09.4547	09.4581	09.4582
Coefficiente d'attribu- zione	1,0000	0,0411	—	0,0219	0,0121	0,0044	—	0,0449	0,0045	0,0065	0,0231

Paese	Repubblica lettone				Repubblica lituana			
Codici NC e	0402 10 19 0402 21 19	0402 29	0405 10	0406	0402 10 19 0402 21 19	0402 99 11	0405 10 11 0405 10 19	0406
numero d'ordine	09.4549	09.4550	09.4551	09.4552	09.4554	09.4567	09.4556	09.4557
Coefficiente d'attribu- zione	0,0048	—	0,0044	0,0048	0,0044	—	0,0044	0,0049

REGOLAMENTO (CE) N. 219/2001 DELLA COMMISSIONE
del 1º febbraio 2001
concernente il rilascio di titoli di importazione per gli agli originari della Cina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1104/2000 della Commissione, del 25 maggio 2000, recante misure di salvaguardia applicabili all'esportazione di aglio originario della Cina ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) In applicazione del regolamento (CEE) n. 1859/93 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2872/2000 ⁽⁵⁾, l'immissione in libera pratica nella Comunità di aglio importato da paesi terzi è soggetta alla presentazione di un titolo di importazione.
- (2) L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1104/2000 per l'aglio originario della Cina e per le domande presentate dal 29 maggio 2000 al 31 maggio 2001 ha limitato il rilascio di titoli di importazione ad un quantitativo massimo mensile.
- (3) Tenuto conto dei criteri fissati dall'articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento e dei titoli di importazione già rilasciati, i quantitativi richiesti dal 29 gennaio 2001

superano il quantitativo massimo menzionato nell'allegato di detto regolamento per il mese di febbraio 2001. Occorre pertanto determinare in che misura possano essere rilasciati titoli di importazione per tali domande. Di conseguenza non devono essere rilasciati titoli per le domande presentate dopo il 29 gennaio 2001 e anteriormente al 26 febbraio 2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Tenendo conto delle informazioni ricevute dalla Commissione il 31 gennaio 2001, i titoli di importazione richiesti a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1859/93 dal 29 gennaio 2001 per gli agli di cui al codice NC 0703 20 00, originari della Cina, sono rilasciati fino a concorrenza dello 0,4597 % del quantitativo richiesto.

Per i prodotti suddetti, le domande di titoli di importazione presentate dopo il 29 gennaio 2001 e anteriormente al 26 febbraio 2001 sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 febbraio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º febbraio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 125 del 26.5.2000, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU L 170 del 13.7.1993, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU L 333 del 29.12.2000, pag. 49.

REGOLAMENTO (CE) N. 220/2001 DELLA COMMISSIONE**del 1º febbraio 2001****che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1701/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo ad eccezione di alcuni Stati ACP è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1701/2000 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2019/2000 ⁽⁶⁾.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 deci-

dere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 26 gennaio al 1º febbraio 2001, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1701/2000, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 13,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 febbraio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º febbraio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 195 dell'1.8.2000, pag. 18.

⁽⁶⁾ GU L 241 del 26.9.2000, pag. 37.

REGOLAMENTO (CE) N. 221/2001 DELLA COMMISSIONE**del 1º febbraio 2001****che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2014/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso alcuni Stati ACP è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2014/2000 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione,

tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 26 gennaio al 1º febbraio 2001, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2014/2000, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 15,50 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 febbraio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º febbraio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 241 del 26.9.2000, pag. 23.

REGOLAMENTO (CE) N. 222/2001 DELLA COMMISSIONE**del 1° febbraio 2001****che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2317/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo salvo gli Stati Uniti d'America e il Canada è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2317/2000 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione,

tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 26 gennaio al 1° febbraio 2001, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2317/2000, la restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata a 0,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 febbraio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 267 del 20.10.2000, pag. 23.

REGOLAMENTO (CE) N. 223/2001 DELLA COMMISSIONE**del 1º febbraio 2001****che fissa la restituzione massima all'esportazione di segala nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1740/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di segala verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1740/2000 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione,

tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 26 gennaio al 1º febbraio 2001, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1740/2000, la restituzione massima all'esportazione di segala è fissata a 40,95 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 febbraio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º febbraio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 199 del 5.8.2000, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 224/2001 DELLA COMMISSIONE**del 1º febbraio 2001****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 2097/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CE) n. 2097/2000 della Commissione, del 3 ottobre 2000, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia ⁽⁵⁾, e in particolare l'articolo 8, considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo, è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2097/2000.

- (2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2097/2000, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere di non dar seguito alla gara.

- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 26 gennaio al 1º febbraio 2001, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione d'avena di cui al regolamento (CE) n. 2097/2000.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 febbraio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º febbraio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 249 del 4.10.2000, pag. 15.

REGOLAMENTO (CE) N. 225/2001 DELLA COMMISSIONE
del 1º febbraio 2001
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8, considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 13, paragrafo 8, del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo, adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE)

n. 2513/98 ⁽⁴⁾, ha consentito di fissare un correttivo per il malto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

- (3) Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1766/92, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 febbraio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º febbraio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° febbraio 2001, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5	4° term. 6	5° term. 7
1107 10 11 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 9000	A00	0	-1,27	-2,54	-3,81	-5,08	-6,35
1107 10 91 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 9000	A00	0	-1,27	-2,54	-3,81	-5,08	-6,35
1107 20 00 9000	A00	0	-1,49	-2,98	-4,47	-5,96	-7,45

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione	6° term. 8	7° term. 9	8° term. 10	9° term. 11	10° term. 12	11° term. 1
1107 10 11 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 9000	A00	-7,62	-8,89	—	—	—	—
1107 10 91 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 9000	A00	-7,62	-8,89	—	—	—	—
1107 20 00 9000	A00	-8,94	-10,43	—	—	—	—

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

REGOLAMENTO (CE) N. 226/2001 DELLA COMMISSIONE
del 1º febbraio 2001
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 13, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

- (3) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione.
- (4) Il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato.
- (5) Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, malto escluso, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 febbraio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º febbraio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° febbraio 2001, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5	4° term. 6	5° term. 7	6° term. 8
1001 10 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 9400	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 91 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 9000	A00	0	-1,00	-2,00	-3,00	-4,00	—	—
1002 00 00 9000	A00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1003 00 10 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 9000	A00	0	-1,00	-2,00	-3,00	-4,00	—	—
1004 00 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9400	A00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1005 10 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 9000	A00	0	-1,00	-2,00	-3,00	-4,00	—	—
1007 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9100	A00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1101 00 15 9130	A00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1101 00 15 9150	A00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1101 00 15 9170	A00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1101 00 15 9180	A00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1101 00 15 9190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9500	A00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1102 10 00 9700	A00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1102 10 00 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9200	A00	0	-1,50	-3,00	-4,50	-6,00	—	—
1103 11 10 9400	A00	0	-1,34	-2,68	-4,02	-5,36	—	—
1103 11 10 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 9200	A00	0	-1,37	-2,74	-4,11	-5,48	—	—
1103 11 90 9800	—	—	—	—	—	—	—	—

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

REGOLAMENTO (CE) N. 227/2001 DELLA COMMISSIONE

del 1º febbraio 2001

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾.
- (3) Per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti

considerati. Dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95.

- (4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (5) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.
- (6) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 febbraio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º febbraio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° febbraio 2001, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1001 10 00 9200	—	EUR/t	—	1101 00 11 9000	—	EUR/t	—
1001 10 00 9400	—	EUR/t	—	1101 00 15 9100	A00	EUR/t	21,25
1001 90 91 9000	—	EUR/t	—	1101 00 15 9130	A00	EUR/t	19,50
1001 90 99 9000	A00	EUR/t	0	1101 00 15 9150	A00	EUR/t	18,00
1002 00 00 9000	A00	EUR/t	0	1101 00 15 9170	A00	EUR/t	16,75
1003 00 10 9000	—	EUR/t	—	1101 00 15 9180	A00	EUR/t	15,75
1003 00 90 9000	A00	EUR/t	0	1101 00 15 9190	—	EUR/t	—
1004 00 00 9200	—	EUR/t	—	1101 00 90 9000	—	EUR/t	—
1004 00 00 9400	—	EUR/t	—	1102 10 00 9500	A00	EUR/t	56,25
1005 10 90 9000	—	EUR/t	—	1102 10 00 9700	A00	EUR/t	44,25
1005 90 00 9000	A00	EUR/t	0	1102 10 00 9900	—	EUR/t	—
1007 00 90 9000	—	EUR/t	—	1103 11 10 9200	A00	EUR/t	0 ⁽¹⁾
1008 20 00 9000	—	EUR/t	—	1103 11 10 9400	A00	EUR/t	0 ⁽¹⁾
				1103 11 10 9900	—	EUR/t	—
				1103 11 90 9200	A00	EUR/t	0 ⁽¹⁾
				1103 11 90 9800	—	EUR/t	—

⁽¹⁾ Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

REGOLAMENTO (CE) N. 228/2001 DELLA COMMISSIONE**del 2 febbraio 2001****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 febbraio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 febbraio 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	97,5
	204	50,3
	999	73,9
0707 00 05	052	106,4
	624	196,9
	628	141,3
	999	148,2
0709 90 70	052	113,7
	204	65,6
	999	89,7
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	35,4
	204	50,9
	212	42,9
	624	65,6
	999	48,7
0805 20 10	204	98,1
	999	98,1
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	74,8
	204	105,1
	600	75,5
	624	78,6
	999	83,5
0805 30 10	052	60,4
	600	62,6
	999	61,5
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	400	84,8
	404	92,4
	720	117,1
	728	79,8
	999	93,5
0808 20 50	052	189,0
	388	111,1
	400	103,1
	528	106,0
	999	127,3

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 229/2001 DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 2001

relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 250 000 tonnellate d'orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1630/2000 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.
- (2) Stante l'attuale situazione del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 250 000 t d'orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco.
- (3) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento tedesco indice una gara permanente, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, per

la rivendita sul mercato interno di 250 000 t d'orzo da esso detenuto.

Articolo 2

1. Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 20 febbraio 2001.
2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 24 aprile 2001.
3. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo di intervento tedesco:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)
Adickesallee 40
D-60322 Frankfurt am Main
Fax (49-69) 15 64-793.

Articolo 3

L'organismo d'intervento tedesco comunica alla Commissione, entro e non oltre il martedì della settimana successiva allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, il quantitativo e i prezzi medi delle varie partite vendute.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU L 187 del 26.7.2000, pag. 24.

**REGOLAMENTO (CE) N. 230/2001 DELLA COMMISSIONE
del 2 febbraio 2001**

che istituisce un dazio antidumping provvisorio su alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originari della Repubblica ceca, della Russia, della Thailandia e della Turchia e accetta gli impegni offerti da alcuni esportatori di Repubblica ceca e Turchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Apertura

- (1) Il 5 maggio 2000, con un avviso («avviso di apertura» pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽³⁾), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originarie della Repubblica ceca, della Repubblica di Corea («Corea»), della Malaysia, della Russia, della Thailandia e della Turchia.
- (2) Il procedimento è stato avviato in seguito ad una denuncia presentata nel marzo 2000 dal Comitato di collegamento dell'unione delle industrie europee di trefoli e cavi d'acciaio (EWRIS) («il denunziante») per conto di produttori che rappresentavano una proporzione maggioritaria (76 %) della produzione comunitaria del prodotto in esame. La denuncia conteneva elementi di prova, considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, relativi a pratiche di dumping sul prodotto citato e al grave pregiudizio da esse derivante.
- (3) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i produttori esportatori, gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, le loro associazioni, i rappresentanti dei paesi esportatori interessati, i consigli di associazione UE-Repubblica ceca e CE-Turchia, il denunziante nonché tutti i produttori, i fornitori di materie prime e gli utilizzatori comunitari noti. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.
- (4) Diversi produttori esportatori dei paesi interessati e vari produttori e importatori comunitari hanno presentato le proprie osservazioni per iscritto. Sono state sentite tutte le parti che ne abbiano fatto richiesta entro il termine

fissato dimostrando di avere particolari motivi per essere sentite.

- (5) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre imprese che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura. Sono pervenute risposte da parte di 19 produttori comunitari, 11 produttori esportatori dei paesi interessati nonché dai loro importatori collegati nella Comunità, da un importatore comunitario indipendente e da un fornitore di materie prime. Non sono pervenute risposte da parte di utilizzatori.
- (6) Al fine di permettere ai produttori esportatori russi di presentare, se lo desideravano, una domanda per il riconoscimento dello status di economia di mercato (SEM) o una richiesta di trattamento individuale, la Commissione ha inviato i necessari formulari alle società russe notoriamente interessate. Nessun'altra società si è manifestata entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura. Due società hanno chiesto lo status di economia di mercato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (CE) n. 384/96 (il «regolamento di base») o un trattamento individuale nel caso in cui dall'inchiesta fosse emersa una non rispondenza alle condizioni fissate per lo status di economia di mercato.
- (7) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una determinazione provvisoria del dumping, del pregiudizio e dell'interesse della Comunità. Sono state svolte visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:
 - a) Produttori comunitari
 - BTS Drahtseile GmbH, Gelsenkirchen, Germania
 - Randers Rebslaaeri A/S, Randers, Danimarca
 - Redaelli Tecna Cordati SpA, Gardone V.T., Italia
 - Trefileurope, Bourg-en-Bresse, Francia
 - Trenzas y Cables, SL, Barberà del Vallès, Spagna
 - b) Produttori esportatori
 - Repubblica ceca*
 - ŽDB a.s., Bohumín e il suo esportatore collegato, Praga
 - Corea*
 - Kiswire Ltd, Seoul e Pusan
 - Chung Woo Rope Co., Pusan
 - DSR Wire Corp., Suncheon

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2.

⁽³⁾ GU C 127 del 5.5.2000, pag. 12.

Malaysia

— Kiswire Sdn. Bhd., Johor Bahru

Russia (verifica dello status di economia di mercato)

— Cherepovetsky Staleprokatny Zavod, Cherepovets

Thailandia

— Usha Siam Steel Industries plc

Turchia

— Celik Halat ve Tel Sanayii A.S., Istanbul/Izmit

— Has Celik ve Halat Sanayi Ticaret A.S., Kayseri

c) Importatori collegati nella Comunità

Regno Unito

— Usha Martin UK Ltd, Clydebank

Danimarca

— Usha Martin Scandinavia A/S, Vallensbaek Strand

Paesi Bassi

— Kiswire Europe BV, Dongen.

- (8) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo 1° aprile 1999 — 31 marzo 2000 (il «periodo dell'inchiesta»). L'analisi delle tendenze necessaria per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo considerato»).

2. Prodotto in esame e prodotto simile**a) Prodotto in esame**

- (9) Il prodotto in esame è costituito da cavi di ferro o di acciaio, compresi i cavi chiusi, esclusi i cavi di acciaio inossidabile, la cui sezione trasversale massima è superiore a 3 mm, anche muniti di accessori. Tali prodotti sono spesso indicati dall'industria come «cavi di fili d'acciaio» («CFA»). In effetti, l'inchiesta ha stabilito che non è possibile utilizzare il ferro come materia prima per la produzione di cavi. I CFA sono attualmente classificabili ai codici NC 7312 10 82, 7312 10 84, 7312 10 86, 7312 10 88 e 7312 10 99.
- (10) I CFA consistono di tre componenti essenziali: i fili d'acciaio che formano il trefolo, i trefoli avvolti intorno ad un'anima e l'anima stessa. Le caratteristiche e il modello di queste componenti variano a seconda dei requisiti fisici necessari per l'applicazione cui i CFA sono destinati. Esistono diversi tipi di filo d'acciaio, con diametro e resistenza alla trazione differenti. Il filo d'acciaio può essere zincato o lucido. Il trefolo si ottiene ritorcendo parecchi fili strettamente uniti e disposti in diversi disegni geometrici o formazioni (ad esempio tipo

standard, seale, filler e warrington). La quantità, la qualità e le dimensioni del filo di acciaio e le caratteristiche specifiche della struttura definiscono le proprietà di ciascun tipo di CFA. I trefoli vengono solitamente assemblati e avvolti intorno ad un'anima, che può essere di fibra (naturale o sintetica), di acciaio o di un misto di fibra e acciaio. Vi sono altre caratteristiche dei CFA quali la direzione di trefolatura, il fatto che siano o meno preformati o altre particolari proprietà (ad esempio CFA compattati, gherlini, cavi dotati di resistenza rotazionale). In genere sono a sezione trasversale circolare, ma la sezione può anche essere rettangolare. I CFA possono essere ricoperti di plastica e possono essere tagliati a misura o provvisti di accessori (ganci, anelli).

- (11) I CFA sono utilizzati in vari settori industriali, compresi quelli della pesca, marittimo e cantieristico, petrolifero e del gas, minerario, della silvicoltura, dei trasporti aerei, dell'ingegneria civile, dell'edilizia e della costruzione di ascensori. Si è rilevato che tutti i CFA presentavano le stesse caratteristiche fisiche di base (cioè i fili d'acciaio che formano il trefolo, i trefoli che avvolti intorno all'anima formano il cavo e l'anima stessa).
- (12) Diverse parti interessate hanno sostenuto che i CFA dovrebbero essere suddivisi in due differenti prodotti: i CFA per applicazioni generali e i CFA ad alte prestazioni (compresi i cavi chiusi). Esse hanno asserito che i CFA ad alte prestazioni o almeno i cavi chiusi (*) dovrebbero essere esclusi dall'ambito del procedimento poiché essi differiscono dai CFA per applicazioni generali in modo sostanziale in termini di caratteristiche fisiche, processo produttivo, utilizzatori finali, mercati finali e prezzi.
- (13) Dall'inchiesta è emerso che i CFA sono prodotti in un'ampia gamma di tipi diversi con diversi livelli di differenze fisiche e tecniche e che i vari tipi di CFA possono essere classificati in diversi gruppi di prodotto che ne rispecchiano le caratteristiche fisiche e tecniche. Tuttavia è stato anche riscontrato che tutti i tipi presentano le medesime caratteristiche fisiche di base e le medesime caratteristiche tecniche e che mentre i CFA appartenenti ai gruppi situati alle due estremità della gamma non sono intercambiabili, quelli compresi in gruppi contigui lo sono. Si è pertanto concluso che esisteva una certa sovrapposizione e una certa concorrenza tra CFA di gruppi diversi. Inoltre, prodotti dello stesso gruppo possono avere applicazioni differenti. In mancanza di una netta demarcazione nella gamma dei CFA e dal momento che questi presentano tutti le medesime caratteristiche fisiche e tecniche, tutti i CFA sono considerati un prodotto unico.
- b) Prodotto simile**
- (14) Alcune delle parti interessate hanno asserito che vi sono differenze tra il prodotto in esame e quello fabbricato e venduto dall'industria comunitaria sul mercato comunitario, in quanto il primo consiste prevalentemente di CFA per applicazioni generali, mentre il secondo include prevalentemente cavi ad alte prestazioni. Alla luce delle ragioni fornite al considerando 13, non è stato possibile accettare tale argomentazione.

(*) Un cavo chiuso è costituito da strati di fili interconnessi avvolti intorno ad un'anima di trefolo di filo a sezione rotonda. La particolare forma dei fili impedisce lo sfilacciamento dei cavi in caso di rottura di un filo e fa che tali cavi rientrino dal punto di vista tecnico nella famiglia dei CFA.

- (15) La Commissione ha rilevato che non esistevano differenze significative nelle caratteristiche fisiche e tecniche di base dei vari tipi di CFA (cfr. precedente descrizione). Per quanto riguarda le applicazioni e gli usi dei CFA, nonostante la presenza di un ampio ventaglio di industrie utilizzatrici, si è appurato che tutti i CFA vengono essenzialmente utilizzati per lo stesso scopo: trasmettere forza. Si è rilevato inoltre che, nell'ambito di ciascun tipo di prodotto, i CFA sono intercambiabili. È risultato che i CFA prodotti e venduti sui mercati interni della Repubblica ceca, della Corea, della Malaysia, della Thailandia e della Turchia, quelli esportati nella Comunità dai paesi interessati e quelli prodotti e venduti dall'industria comunitaria hanno le stesse caratteristiche e utilizzazioni fisiche e tecniche. Ciò è risultato vero anche per i CFA esportati nella Comunità dalla Russia nonché per quelli prodotti e venduti dall'industria comunitaria.
- (16) Si è pertanto concluso che i CFA prodotti e venduti sul mercato comunitario dall'industria comunitaria costituivano un prodotto simile ai CFA esportati nella Comunità e originari dei paesi interessati, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. È stato anche concluso che i CFA prodotti e venduti sui mercati interni della Repubblica ceca, della Corea, della Malaysia, della Thailandia e della Turchia erano simili ai CFA originari dei paesi interessati ed esportati nella Comunità. Similmente, i CFA prodotti e venduti sul mercato interno della Corea erano simili ai CFA originari della Russia ed esportati nella Comunità.

B. DUMPING

1. Metodo generale

- (17) Il metodo generale qui illustrato è stato applicato per tutti i paesi esportatori interessati. La presentazione delle risultanze relative al dumping per ciascuno dei sei paesi interessati descrive pertanto solo gli aspetti specifici a quel paese esportatore.
- a) **Valore normale**
- (18) Per quanto riguarda la determinazione del valore normale, la Commissione ha innanzitutto stabilito, per ciascun produttore esportatore, se le vendite complessive di CFA sul mercato interno fossero rappresentative rispetto al totale delle esportazioni nella Comunità. In conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, le vendite effettuate sul mercato interno sono state considerate rappresentative quando, per ciascun produttore esportatore, il volume totale di tali vendite corrispondeva ad almeno il 5 % del volume totale delle esportazioni nella Comunità.
- (19) Per le società con vendite interne rappresentative, la Commissione ha successivamente individuato i tipi di CFA venduti sul mercato interno identici o direttamente comparabili con i tipi venduti per l'esportazione nella Comunità. In generale, sono stati ritenuti direttamente

comparabili i tipi di prodotto, anche muniti di accessori, con pari diametro, struttura, numero di trefoli e di fili per trefolo, anima, materiale del filo, caratteristiche del cavo, rivestimento del cavo, finitura della superficie e resistenza alla trazione. Un produttore esportatore ha richiesto che, ai fini dell'individuazione di tipi direttamente comparabili, fossero tenuti in considerazione anche i seguenti fattori: carico di rottura, tolleranza del diametro, applicazione, fattore di allungamento, proprietà anticorrosive, lunghezze e pesi eccezionali, cavi speciali. Nella categorizzazione alternativa dei tipi di prodotto comparabili proposta da questo produttore esportatore comparavano solo alcuni di questi fattori addizionali e dall'analisi dei prezzi praticati dallo stesso produttore esportatore non è emerso che i prezzi fossero influenzati da questi fattori addizionali. Di conseguenza, la richiesta è stata respinta. Nessun'altra delle parti interessate ha contestato i criteri proposti dalla Commissione.

- (20) Per ciascuno dei tipi venduti dai produttori esportatori sui rispettivi mercati interni e considerati direttamente comparabili ai tipi venduti per l'esportazione nella Comunità, si è esaminato se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite interne di un determinato tipo di CFA sono state considerate sufficientemente rappresentative se nel periodo dell'inchiesta il loro volume complessivo corrispondeva ad almeno il 5 % del volume totale delle vendite di CFA di tipo comparabile esportate nella Comunità.
- (21) Si è anche esaminato se le vendite interne di ciascun tipo potessero considerarsi realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, verificando la percentuale delle vendite remunerative del tipo di prodotto in questione ad acquirenti indipendenti. Quando il volume delle vendite effettuate a prezzi netti pari o superiori al costo di produzione calcolato (definite anche «vendite remunerative») rappresentava almeno l'80 % del volume complessivo delle vendite e la media ponderata del prezzo di quel tipo di prodotto era pari o superiore al costo di produzione, il valore normale è stato determinato in base alla media ponderata dei prezzi applicati sul mercato interno nel periodo dell'inchiesta per tutte le vendite, remunerative o no. Nei casi in cui il volume delle vendite remunerative rappresentava meno dell'80 %, ma almeno il 10 % del volume totale delle vendite, il valore normale è stato determinato in base alla media ponderata dei prezzi delle sole vendite remunerative.
- (22) Quando il volume delle vendite remunerative di un determinato tipo di CFA era inferiore al 10 % del volume complessivo delle vendite, è stato considerato che il volume delle vendite di questo tipo di prodotto era insufficiente per utilizzarne il prezzo sul mercato interno ai fini della determinazione del valore normale.

- (23) Quando non è stato possibile utilizzare i prezzi praticati sul mercato interno da un produttore esportatore per un particolare tipo di prodotto, il valore normale è stato calcolato, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, sulla base della media ponderata dei prezzi praticati da altri produttori del paese interessato per le vendite interne rappresentative del tipo di prodotto corrispondente effettuate nel corso di normali operazioni commerciali, se tali dati erano disponibili.
- (24) Quando per un determinato tipo di prodotto non vi erano vendite rappresentative effettuate sul mercato interno da altri produttori esportatori nel paese interessato o tali vendite erano insufficienti, il valore normale è stato costruito, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, aggiungendo ai costi di produzione, adeguati ove necessario, una congrua percentuale per le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) nonché un congruo margine di profitto. A tal fine la Commissione ha esaminato per ciascun produttore esportatore interessato se le SGAV sostenute e i profitti realizzati sul mercato interno costituissero dati attendibili.
- (25) Le SGAV effettivamente sostenute sul mercato interno sono state considerate attendibili quando il volume delle vendite del prodotto simile effettuate dalla società interessata sul mercato interno poteva essere considerato rappresentativo. Il margine di profitto sul mercato interno è stato determinato sulla base delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali, come da precedente paragrafo 21.

b) *Prezzo all'esportazione*

- (26) Ogniqualvolta le vendite all'esportazione di CFA venivano effettuate ad acquirenti indipendenti nella Comunità, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ovvero in funzione dei prezzi effettivamente pagati o pagabili.
- (27) Quando le vendite all'esportazione erano state effettuate a importatori collegati, il prezzo all'esportazione è stato costruito, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, in funzione del prezzo al quale i prodotti importati sono stati rivenduti per la prima volta ad un acquirente indipendente. In questi casi, per stabilire un prezzo all'esportazione attendibile, sono stati applicati adeguamenti per tener conto di tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita e dei profitti. Poiché le informazioni fornite dall'unico importatore indipendente che ha collaborato erano incomplete, il livello di profitto degli importatori è stato stabilito in base alle informazioni fornite dagli importatori indipendenti del prodotto in esame che avevano collaborato in un precedente procedimento riguardante il medesimo prodotto⁽⁵⁾ e ritenute plausibili per le funzioni svolte dalle parti interessate. Su tale base, il livello di profitto è stato fissato al 5 %.

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 362/1999 della Commissione, del 18 febbraio 1999, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di cavi di acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, dell'India, del Messico, del Sudafrica e dell'Ucraina e accetta gli impegni offerti da alcuni esportatori di Ungheria e Polonia (GU L 45 del 19.2.1999, pag. 8).

c) *Confronto*

- (28) Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, sono stati applicati adeguamenti per tenere conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

d) *Margine di dumping per le società oggetto dell'inchiesta*

- (29) A norma dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, i margini di dumping sono stati stabiliti in base ad un confronto per tipo di prodotto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi all'esportazione a livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale. Se gli andamenti dei prezzi all'esportazione erano diversi in relazione a differenti acquirenti, regioni o periodi e se con il metodo precedentemente illustrato non era possibile valutare correttamente il margine di dumping, il valore normale determinato in base alla media ponderata è stato messo a confronto con i prezzi delle singole operazioni di esportazione nella Comunità.

e) *Margine di dumping residuo*

- (30) Per i produttori esportatori che non hanno risposto al questionario della Commissione e non si sono manifestati in altro modo, il margine di dumping è stato determinato in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base.
- (31) Per tutti i paesi sottoposti all'inchiesta, il volume delle esportazioni verso la Comunità indicato dai produttori esportatori che hanno collaborato è stato confrontato con i corrispondenti dati relativi alle importazioni riportati da Eurostat, al fine di stabilire il livello generale di collaborazione.
- (32) Per i paesi con un elevato livello di collaborazione, è stato deciso di fissare il margine di dumping residuo al livello stabilito per il produttore esportatore che ha collaborato e che presentava il margine di dumping più elevato.
- (33) Anche per i paesi in cui il livello di collaborazione era basso o in cui era provata l'esistenza di esportatori noti che deliberatamente non avevano collaborato all'inchiesta sono state utilizzate le informazioni pervenute per il produttore esportatore che ha collaborato e che presentava il margine di dumping più elevato. In questo caso però il margine di dumping residuo è stato fissato al livello più elevato di dumping rilevato per i tipi rappresentativi di detto produttore esportatore che ha collaborato. Si è adottato questo criterio in quanto non c'è ragione di ritenere che un produttore esportatore di un paese interessato che non ha collaborato abbia praticato un livello di dumping inferiore rispetto a un produttore esportatore dello stesso paese che ha collaborato.
- (34) È stato ritenuto necessario adottare tale criterio nei confronti dei produttori esportatori che non hanno collaborato anche per impedire che tali produttori esportatori traessero vantaggio dalla loro omessa collaborazione.

2. Repubblica ceca

- (35) Due società hanno risposto al questionario per i produttori esportatori. Tuttavia, la risposta inviata da uno dei produttori esportatori della Repubblica ceca era troppo incompleta per consentire alla Commissione di giungere a risultanze sufficientemente precise. Con la risposta non erano stati trasmessi i conti verificati né altri rendiconti finanziari, non erano state fornite informazioni sui costi di produzione o, al di là dei dati complessivi, sulle vendite del prodotto interessato effettuate sul mercato interno e all'esportazione nella Comunità. In conformità dell'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento di base, alla società è stato debitamente segnalato il fatto che le informazioni erano insufficienti per poter giungere a determinazioni individuali nei suoi confronti e le è stata data la possibilità di fornire ulteriori spiegazioni. La società non ha ovviato a nessuna delle principali carenze sopraelencate e pertanto essa è stata informata che le conclusioni provvisorie sarebbero state elaborate in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base. Presso la sede del produttore esportatore in questione non sono state effettuate visite di verifica ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento di base. Per tale società, è stato stabilito un margine di dumping residuo come indicato al precedente punto 33.

a) Valore normale

- (36) Per i tipi di prodotto venduti nella Comunità e sul mercato interno in quantità rappresentative e nel corso di normali operazioni commerciali, i valori normali sono stati stabiliti sulla base dei prezzi delle vendite effettuate sul mercato interno, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base.
- (37) Per la maggior parte dei tipi di prodotto, in assenza di vendite rappresentative di modelli comparabili effettuate sul mercato interno e in mancanza di collaborazione da parte di un altro produttore esportatore della Repubblica ceca, i valori normali sono stati calcolati in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base. I costi di produzione dei tipi esportati sono stati maggiorati delle SGAV della società e dei profitti realizzati dalla società stessa per le vendite del prodotto in esame sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali.

b) Prezzo all'esportazione

- (38) Tutte le vendite all'esportazione nella Comunità del prodotto in esame effettuate dal produttore esportatore, direttamente o tramite il suo esportatore collegato, erano destinate a importatori indipendenti nella Comunità. Pertanto, conformemente all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, come prezzo all'esportazione è stato considerato il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l'esportazione alla Comunità.

c) Confronto

- (39) Quando opportuno e giustificato, sono stati effettuati adeguamenti per le differenze relative allo stadio commerciale, per le spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e spese accessorie, nonché per l'imballaggio e i costi del credito.

- (40) Poiché le funzioni dell'esportatore collegato possono essere considerate simili a quelle di un operatore commerciale che opera su provvigione, dai prezzi praticati dalla società collegata ad acquirenti indipendenti nella Comunità è stato anche dedotto il 5 % a titolo delle SGAV e degli utili. Tale importo è stato calcolato in base alle commissioni pagate per operazioni commerciali riguardanti il prodotto in esame da due produttori esportatori coreani a un agente indipendente ed è stato considerato congruo in considerazione del livello di implicazione dell'operatore commerciale collegato nelle attività di vendita dell'esportatore.

d) Margine di dumping

- (41) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il valore normale medio ponderato di ciascun tipo di prodotto esportato nella Comunità è stato confrontato con il prezzo all'esportazione medio ponderato del tipo corrispondente. In effetti, benché fossero stati dichiarati andamenti dei prezzi diversi in relazione a differenti clienti, regioni e periodi, questo metodo ha rispecchiato correttamente il margine di dumping praticato.
- (42) Dal confronto è emersa l'esistenza di pratiche di dumping per il produttore esportatore che ha collaborato. Il margine di dumping provvisorio espresso in percentuale del prezzo all'importazione cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è il seguente:
- ŽDB a.s.: 47,1 %

- (43) Poiché un produttore esportatore noto si è deliberatamente astenuto dal collaborare, il margine di dumping residuo per la Repubblica ceca è stato determinato in via provvisoria secondo il metodo, di cui al precedente considerando 33, utilizzato per i paesi con basso livello di collaborazione. È stato così calcolato un margine di dumping residuo del 66,0 %.

3. Repubblica di Corea

- (44) In considerazione del numero elevato di produttori esportatori coreani citati nella denuncia nonché dei termini stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, in un primo momento la Commissione aveva previsto di effettuare l'inchiesta sul dumping relativo alla Corea basandosi su un campione di esportatori, in conformità dell'articolo 17 del regolamento di base. Tuttavia, solo tre produttori esportatori hanno contattato la Commissione e fornito le informazioni richieste nell'avviso di apertura entro 15 giorni dalla pubblicazione. Di conseguenza, è stato ritenuto inutile ricorrere a tecniche di campionamento. Queste tre società hanno risposto al questionario per i produttori esportatori. È giunta una risposta anche da parte di un importatore collegato ad uno dei produttori esportatori, che ha compilato il questionario destinato agli importatori collegati.

a) Valore normale

- (45) Un produttore esportatore coreano, che acquista la materia prima (filo) da una società collegata, ha chiesto alla Commissione di calcolare il costo della produzione del prodotto in esame prendendo il costo di produzione della materia prima dalla società collegata. La richiesta è stata respinta poiché tale costo era inserito nella contabi-

lità dell'azienda come prezzo di acquisto, che risultava essere di livello prevalente e che pertanto poteva riflettere correttamente il costo associato alla produzione del prodotto in esame.

- (46) Un altro produttore esportatore non aveva riportato tutte le SGAV sostenute per la produzione e la vendita del prodotto in esame. Tuttavia, dal momento che la parte in questione aveva agito con la migliore diligenza e le informazioni fornite erano verificabili, la Commissione ha potuto correggere le cifre indicate nel questionario sulla base delle informazioni ottenute e verificate sul posto.
- (47) Per la maggior parte dei tipi venduti per l'esportazione nella Comunità, i valori normali sono stati stabiliti sulla base dei prezzi di vendita praticati sul mercato interno per tipi comparabili, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base.
- (48) Per altri tipi di prodotto venduti per l'esportazione nella Comunità, il valore normale è stato calcolato sulla base della media ponderata dei prezzi applicati da altri produttori del paese interessato per le vendite interne rappresentative del tipo di prodotto corrispondente effettuate nel corso di normali operazioni commerciali, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base.
- (49) Per i restanti tipi, il valore normale è stato costruito a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base.

b) *Prezzo all'esportazione*

- (50) Le vendite per l'esportazione nella Comunità sono state in prevalenza effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti. Per queste vendite, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per il prodotto in questione venduto per l'esportazione nella Comunità, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

c) *Confronto*

- (51) Quando opportuno e giustificato, sono stati effettuati adeguamenti per le differenze di caratteristiche fisiche, oneri all'importazione, spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e spese accessorie, nonché per l'imballaggio, i costi del credito e le commissioni.
- (52) Un produttore esportatore ha richiesto un adeguamento per differenze relative allo stadio commerciale. La società riteneva che, ai fini del calcolo del valore normale, le spese di vendita indirette sostenute per le vendite sul mercato interno dovessero essere detratte dal prezzo praticato sul mercato interno, così come le spese di vendita per l'importatore collegato nella Comunità vengono detratte dal prezzo di rivendita ai fini della costruzione del prezzo all'esportazione. In alternativa, la società chiedeva alla Commissione di non tenere conto delle vendite all'esportazione nella Comunità effettuate tramite il suo importatore collegato.
- (53) Queste richieste non sono state accolte. L'implicazione di un importatore collegato non costituisce di per sé una ragione per effettuare una detrazione sul valore normale. In effetti, la determinazione del prezzo all'esportazione e il successivo confronto di tale prezzo all'esportazione con il valore normale costituiscono due fasi distinte, che seguono regole distinte. La determinazione provvisoria

non ha mostrato differenze relative allo stadio commerciale tra le vendite all'esportazione e le vendite interne. Occorre infine notare che il volume delle esportazioni sul mercato comunitario effettuate tramite l'importatore collegato è notevole.

- (54) La stessa società ha richiesto un adeguamento tanto sulle vendite all'esportazione quanto su quelle interne per differenze in altri fattori, quali le spese di controllo e le spese per lavorazioni esterne (taglio a misura dei cavi o applicazione degli accessori), costi sostenuti dalla società in occasione di alcune vendite per soddisfare le richieste dei clienti. È stato ritenuto più appropriato accogliere questa richiesta concedendo un adeguamento per differenze di caratteristiche fisiche. L'importo dell'adeguamento corrisponde ad una ragionevole stima del valore di mercato della differenza stabilita dalla Commissione.

d) *Margine di dumping*

- (55) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il valore normale medio ponderato di ciascun tipo di prodotto esportato nella Comunità è stato confrontato con il prezzo all'esportazione medio ponderato del tipo corrispondente.
- (56) Dal confronto è emersa l'esistenza di pratiche di dumping per i produttori esportatori che hanno collaborato. I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo all'importazione cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
- | | |
|-----------------------|--------|
| — Kiswire, Ltd: | 0,21 % |
| — Chung Woo Rope Co.: | 2,71 % |
| — DSR Wire Corp.: | 0,49 % |
- (57) I tre produttori esportatori rappresentano verosimilmente (da un confronto con i dati riportati da Eurostat) l'insieme delle esportazioni coreane nella Comunità del prodotto in esame. Al fine di valutare se, su base nazionale il margine di dumping fosse de minimis, è stata stabilita una media ponderata del margine di dumping. Tale margine era dell'1,2 %.

4. *Malaysia*

- (58) Una società ha risposto al questionario per i produttori esportatori. Anche una società della Comunità collegata a questo produttore esportatore ha risposto al questionario destinato agli importatori collegati.

a) *Valore normale*

- (59) Per la maggior parte dei tipi venduti per l'esportazione nella Comunità, i valori normali sono stati stabiliti sulla base dei prezzi di vendita praticati sul mercato interno per tipi comparabili, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base.
- (60) Per i restanti tipi, il valore normale è stato costruito a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base.

b) *Prezzo all'esportazione*

- (61) Le vendite per l'esportazione nella Comunità sono state in prevalenza effettuate ad un importatore collegato nella Comunità. Per tali vendite, la Commissione ha

costruito il prezzo all'esportazione in conformità dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base.

c) Confronto

- (62) Quando opportuno e giustificato, sono stati effettuati adeguamenti per le differenze di caratteristiche fisiche, oneri all'importazione, spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e spese accessorie, nonché per l'imballaggio, i costi del credito e le commissioni.
- (63) Il produttore esportatore che ha collaborato ha chiesto un adeguamento per differenze relative allo stadio commerciale con le stesse motivazioni addotte da uno dei produttori esportatori coreani. Tuttavia, non sono state rilevate differenze relative allo stadio commerciale delle vendite interne e di quelle all'esportazione. La richiesta non è stata accolta per le ragioni illustrate al precedente considerando 53.

d) Margine di dumping

- (64) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il valore normale medio ponderato di ciascun tipo di prodotto esportato nella Comunità è stato confrontato con il prezzo all'esportazione medio ponderato del tipo corrispondente.
- (65) Dal confronto è emersa l'esistenza di pratiche di dumping per il produttore esportatore che ha collaborato. Il margine di dumping provvisorio, espresso in percentuale del prezzo all'importazione cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è il seguente:
- Kiswire, Sdn. Bhd.: 0,56 %
- (66) Il produttore esportatore rappresenta verosimilmente (da un confronto con i dati riportati da Eurostat) l'insieme delle esportazioni della Malaysia nella Comunità del prodotto in esame. Di conseguenza, il margine di dumping stabilito in via provvisoria per questo unico produttore esportatore è valido per l'intero paese.

5. Thailandia

- (67) Una società ha risposto al questionario per i produttori esportatori. Anche due società della Comunità collegate a questo produttore esportatore hanno risposto al questionario destinato agli importatori collegati.

a) Valore normale

- (68) Il produttore esportatore thailandese, che acquista la propria materia prima (vergella) anche da una società collegata in India, ad un prezzo più elevato del prezzo prevalente sul mercato, ha chiesto che per il calcolo del costo di produzione, eventualmente finalizzato tanto alla verifica della normale operazione commerciale quanto alla costruzione del valore normale, la Commissione prendesse in considerazione il prezzo prevalente. La richiesta è stata accettata, poiché si è rilevato che il prezzo di acquisto era un prezzo di trasferimento e non rispecchiava esclusivamente i costi associati alla produzione e alla vendita del prodotto in esame.
- (69) Per la maggior parte dei tipi venduti per l'esportazione nella Comunità, i valori normali sono stati stabiliti sulla base dei prezzi di vendita praticati sul mercato interno per tipi comparabili, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base.

- (70) Per i restanti tipi, il valore normale è stato costruito a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base.

b) Prezzo all'esportazione

- (71) Tutte le vendite di CFA sul mercato comunitario erano destinate ad importatori collegati nella Comunità. Pertanto, i prezzi all'esportazione sono stati costruiti in conformità dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base.

c) Confronto

- (72) Quando opportuno e giustificato, sono stati effettuati adeguamenti per le differenze di caratteristiche fisiche, oneri all'importazione, spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e spese accessorie, nonché per l'imballaggio, i costi del credito e le commissioni.
- (73) Il produttore esportatore ha chiesto un adeguamento dei valori normali per gli oneri finanziari dovuti all'imposta sul valore aggiunto (IVA), ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base. La richiesta si basava sul fatto che il governo rimborsa l'IVA con notevole ritardo e pertanto la società sostiene ulteriori oneri finanziari sull'importo dell'IVA non rimborsata. La richiesta non è stata accolta poiché la società non ha dimostrato l'incidenza di questo fattore sulla comparabilità dei prezzi, né, in particolare, il fatto che gli acquirenti pagassero sistematicamente prezzi differenti sul mercato interno a causa della differenza di tale fattore. Gli oneri finanziari per l'IVA sono, in realtà, normali spese generali di gestione.

d) Margine di dumping

- (74) Come previsto dall'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il confronto è stato effettuato tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione.
- (75) Dal confronto è emersa l'esistenza di pratiche di dumping per il produttore esportatore. Il margine di dumping provvisorio, espresso in percentuale del prezzo all'importazione cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è il seguente:
- Usha Siam Steel Industries Plc: 30,5 %
- (76) Poiché il livello di collaborazione era basso (inferiore all'80 % delle esportazioni del prodotto interessato dalla Thailandia nella Comunità), il margine residuo di dumping è stato fissato in via provvisoria al livello del margine di dumping più elevato rilevato per le operazioni commerciali rappresentative effettuate dal produttore esportatore che ha collaborato. Espresso in percentuale del prezzo franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, il margine di dumping è pari al 42,8 %.

6. Turchia

- (77) Due società hanno risposto al questionario per i produttori esportatori.

a) Valore normale

- (78) In linea con il metodo generale, per alcuni prodotti è stato possibile stabilire il valore normale sulla base del prezzo praticato sul mercato interno per tipi comparabili, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, del regola-

mento di base. Le verifiche della rappresentatività e del carattere di normali operazioni commerciali per le vendite effettuate sul mercato interno sono state condotte su base mensile a causa della forte inflazione presente in Turchia nel periodo dell'inchiesta.

- (79) Per tutti gli altri tipi del prodotto in esame venduti per l'esportazione nella Comunità dalle società che hanno collaborato, il valore normale è stato costruito in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base. Al costo di produzione sono state aggiunte le SGAV della società e il margine di profitto realizzato sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali. Per tenere conto dell'inflazione, i valori normali costruiti sono stati calcolati per ciascun mese del periodo dell'inchiesta.

b) *Prezzo all'esportazione*

- (80) Tutte le vendite del prodotto in esame realizzate sul mercato comunitario dalle società che hanno collaborato sono state effettuate ad acquirenti indipendenti nella Comunità. Di conseguenza, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in base ai prezzi realmente pagati o pagabili, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

c) *Confronto*

- (81) Quando opportuno e giustificato, sono stati effettuati adeguamenti per le differenze relative a oneri all'importazione e imposte indirette, sconti, riduzioni e quantità, costi di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e spese accessorie, costi del credito, assistenza tecnica e commissioni.
- (82) Un produttore esportatore ha chiesto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base, un adeguamento dei valori normali per un'imposta del 3 % pagata sulle materie prime importate con pagamenti dilazionati, poiché tale imposta non veniva riscossa sulle materie prime da utilizzare per la produzione dei cavi di fili di acciaio destinati all'esportazione. Dalla verifica sul posto è emerso che, all'inizio dell'anno, alle società è concesso il diritto di importare in esenzione da questa imposta una quantità di materie prime stabilita in base alle esportazioni di prodotti finiti dell'anno precedente,

indipendentemente dal fatto che tali materie siano destinate ad essere incorporate in prodotti venduti sul mercato interno o all'esportazione. Non è stato pertanto possibile stabilire se l'imposta fosse stata pagata su materie prime importate effettivamente incorporate in CFA venduti sul mercato interno. Di conseguenza, la richiesta è stata respinta.

- (83) Un produttore esportatore ha chiesto un adeguamento dei prezzi praticati sul mercato interno per differenze relative allo stadio commerciale, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera d), punto i), per il fatto che tutte le esportazioni nella Comunità erano destinate a dettaglianti, mentre le vendite effettuate sul mercato interno erano destinate tanto a dettaglianti quanto ad utilizzatori finali. L'adeguamento non è stato concesso, poiché la società non ha potuto dimostrare che sul mercato interno vi fossero differenze nette e costanti di prezzi e funzioni per gli assertivamente diversi stadi commerciali. L'altro produttore esportatore ha descritto i propri canali di distribuzione nella Comunità e sul mercato interno e ha presentato una richiesta per un adeguamento senza indicazioni relative all'incidenza sulla comparabilità dei prezzi. Inoltre, dalle spiegazioni ricevute in loco è stato stabilito che il canale di distribuzione nella Comunità non corrispondeva alla descrizione fornita. Di conseguenza, a questo stadio dell'inchiesta non è stato effettuato alcun adeguamento.

- (84) La richiesta di adeguamento per differenze inerenti ai costi diretti sostenuti per fornire garanzie, avanzata da un produttore esportatore, è stata respinta parzialmente in relazione all'importo che in realtà corrispondeva alle spese sostenute per le garanzie bancarie. Tali costi costituivano normali spese generali di gestione che non giustificavano una richiesta di adeguamento. La richiesta includeva anche i resi sulle vendite, debitamente detratti dal prezzo delle corrispondenti operazioni.

- (85) Entrambi i produttori esportatori hanno presentato, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera j), due richieste di adeguamento per la conversione valutaria. Nelle richieste si sosteneva che: i) I prezzi all'esportazione fissati in euro o in valute di Stati membri che hanno adottato l'euro devono prima essere convertiti in dollari

USA, poiché sul mercato interno i prezzi sono in dollari USA, al tasso di cambio di 60 giorni prima della data della fattura (se non, come sostenuto da una parte, dell'inizio del periodo dell'inchiesta) a causa del costante deprezzamento dell'euro rispetto al dollaro USA. ii) I prezzi all'esportazione devono successivamente essere convertiti da dollari USA in lire turche utilizzando il tasso di cambio della data del pagamento.

- (86) Per quanto attiene alla prima richiesta, è stato appurato che, anche se i listini prezzi nazionali erano in dollari USA, per evitare continue revisioni dovute alla forte inflazione, la valuta utilizzata per la fatturazione e per il saldo dei debiti sul mercato interno era la lira turca. Poiché per il confronto dei prezzi era necessaria una conversione dall'euro alla lira turca, la Commissione ha ritenuto che il tasso di cambio di riferimento per il confronto tra prezzi all'esportazione e prezzi interni fosse il tasso lira turca/euro e pertanto la prima richiesta è stata respinta. La Commissione non ha accettato neanche la seconda richiesta presentata dalle società. In effetti, l'articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base, pur concedendo agli esportatori un lasso di tempo per modificare i propri prezzi all'esportazione in funzione di sensibili variazioni dei cambi, non prevede un adeguamento che tenga conto di variazioni dei tassi sopravvenute dopo la data di vendita.
- (87) Entrambi i produttori esportatori hanno chiesto un adeguamento dei valori normali, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base, volto a compensare il costo risultante dal finanziamento del pagamento dell'IVA dalla sua data di scadenza (25º giorno del mese successivo alla vendita) alla data di scadenza del pagamento dell'acquirente del mercato interno. La richiesta non è stata accolta poiché le società non hanno dimostrato l'incidenza di questo fattore sulla comparabilità dei prezzi, né, in particolare, il fatto che gli acquirenti pagassero sistematicamente prezzi diversi sul mercato interno a causa della differenza di tale fattore. Gli oneri finanziari per l'IVA sono, in realtà, normali spese generali di gestione.
- (88) Infine, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base, un produttore esportatore ha chiesto che il valore normale venisse adeguato in considerazione del fatto che, a differenza delle esportazioni nella Comunità, le vendite effettuate sul mercato interno erano irregolari e realizzate in piccole quantità. La richiesta è stata provvisoriamente respinta poiché la società non ha fornito dati quantitativi e non ha potuto dimostrare l'incidenza di questo fattore sulla comparabilità dei prezzi, né, in particolare, che gli acquirenti pagassero sistematicamente prezzi diversi sul mercato interno a causa della differenza fra tali fattori.

d) Margine di dumping

- (89) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il valore normale medio ponderato di ciascun tipo di prodotto esportato nella Comunità è stato confrontato con il prezzo all'esportazione medio ponderato del tipo corrispondente. In effetti, benché entrambi i produttori esportatori avessero segnalato andamenti dei prezzi diversi in relazione a differenti clienti, regioni e periodi, questo metodo ha rispecchiato correttamente il margine di dumping praticato.

- (90) Da questo confronto è emersa l'esistenza di pratiche di dumping per le società che hanno collaborato. I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo all'importazione cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

— Celik Halat ve Tel Sanayii A.S:	58,1 %
— Has Celik ve Halat San Tic A.S:	19,2 %

- (91) Poiché il livello di collaborazione era elevato (superiore all'80 % delle esportazioni del prodotto interessato dalla Turchia nella Comunità), il margine residuo di dumping è stato fissato in via provvisoria al livello più elevato stabilito per le società che hanno collaborato, cioè al 58,1 %.

7. Russia

a) Aspetti generali

i) Analisi dello status di economia di mercato

- (92) Due società russe hanno chiesto lo status di economia di mercato («SEM»), ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base. Nel caso di una di queste società russe, la risposta al questionario per i produttori esportatori è stata presentata oltre i termini stabiliti senza che per tale ritardo venisse fornita alcuna ragione valida e dopo che per due volte era stata concessa una proroga di una settimana. Inoltre la risposta era palesemente insufficiente. In particolare, la società non forniva né un elenco delle proprie vendite all'esportazione nella Comunità o delle proprie vendite sul mercato interno, né le informazioni richieste in relazione al costo di produzione. Si è pertanto ritenuto che la società in questione non avesse collaborato all'inchiesta e la stessa è stata informata che nei suoi confronti le conclusioni (come parte della «determinazione residua») sarebbero state elaborate in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base. La sua richiesta di status di economia di mercato/trattamento individuale è stata pertanto respinta. La società in questione, inoltre, non ha risposto alla richiesta di ulteriori informazioni e chiarimenti, essenziale nel quadro della sua domanda di status di economia di mercato/trattamento individuale.
- (93) La Commissione ha cercato tutte le informazioni ritenute necessarie e ha verificato sul posto tutte le informazioni fornite dall'altro richiedente nella domanda di SEM.
- (94) Si è constatato che questa società non soddisfaceva a più di uno dei criteri fissati all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, più precisamente la società presentava diverse serie di documenti contabili di base tra loro contraddittorie e inconciliabili, alcuni dei costi non rispecchiavano affatto i valori di mercato e alcuni pagamenti erano stati effettuati mediante risarcimento dei debiti.
- (95) Di conseguenza, dopo consultazione del comitato consultivo, entrambe le società sono state informate del fatto che le loro domande di SEM erano state respinte.
- ##### ii) Scelta del paese analogo
- (96) In assenza di società che soddisfacessero ai criteri fissati per il SEM, è stato necessario confrontare i prezzi all'esportazione dei produttori esportatori russi con un valore normale stabilito in un adeguato paese ad

economia di mercato, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

- (97) Il denunziante aveva proposto la Repubblica ceca. La Commissione, nell'avviso di apertura, aveva ipotizzato la Repubblica ceca o il Brasile. Entro i termini stabiliti, due produttori esportatori russi hanno espresso in via provvisoria il proprio accordo riguardo ai paesi proposti e hanno segnalato la possibilità da parte loro di accettare anche l'eventuale scelta della Corea del Sud quale paese analogo. Il denunziante ha espresso preoccupazione sulla scelta del Brasile, dato in particolare l'elevato livello di dazi doganali. Il denunziante ha confermato il proprio consenso alla scelta della Repubblica ceca quale paese appropriato e ha inoltre suggerito il Canada quale alternativa.
- (98) Nessuno dei produttori brasiliani contattati ha risposto alla richiesta di collaborazione. La Commissione ha anche cercato, senza successo, di ottenere collaborazione dai produttori canadesi. Altri paesi produttori noti non sono stati presi in considerazione o perché le importazioni del prodotto in esame originarie di questi paesi erano in quel momento interessate da misure antidumping o perché la precedente inchiesta aveva stabilito che questi paesi non rappresentavano una scelta appropriata per motivi rimasti immutati (cioè per il limitato livello di concorrenza della Norvegia e l'assenza di collaborazione degli USA) ⁽⁶⁾.
- (99) Il produttore esportatore che ha collaborato nella Repubblica ceca, sul mercato interno, aveva venduto prevalentemente tipi del prodotto in esame diversi dai tipi esportati dai produttori russi nella Comunità.
- (100) Date le circostanze, la Commissione ha esaminato l'opportunità di utilizzare uno degli altri paesi interessati dal procedimento. La Repubblica di Corea è stata ritenuta il paese analogo più appropriato, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. In primo luogo, il mercato interno sudcoreano è il maggiore per dimensioni ed è caratterizzato da un numero significativo di produttori locali in concorrenza tra di loro; in secondo luogo, le vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato interno della Corea del Sud sono, in termini di tipi e volume, le più rappresentative rispetto alle esportazioni russe nella Comunità. Le parti interessate sono state informate, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, che la Repubblica di Corea era presa in considerazione come paese analogo e non hanno espresso obiezioni.

iii) *Trattamento individuale*

- (101) Conformemente all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, è prassi delle istituzioni comunitarie calcolare un dazio a livello nazionale per i paesi non retti da un'economia di mercato, tranne per i casi in cui i produttori esportatori possano dimostrare un livello di indipendenza di fatto e di diritto comparabile a quello prevalente in un paese ad economia di mercato e che giustifichi una deroga alla determinazione di un dazio nazionale unico. A tal fine, i formulari di richiesta di SEM inviati alle parti interessate all'inizio del procedimento, contenevano domande molto dettagliate.

- (102) I due produttori esportatori che avevano chiesto lo status di economia di mercato, avevano chiesto anche il trattamento individuale, qualora la loro domanda di SEM fosse stata respinta.
- (103) La domanda di trattamento individuale di una delle società è stata respinta poiché, non avendo la società in questione collaborato all'inchiesta, le conclusioni nei suoi confronti (come parte della «determinazione residua») sono state elaborate in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base (cfr. precedente considerando 92).
- (104) La Commissione ha cercato tutte le informazioni ritenute necessarie e ha verificato sul posto tutte le informazioni fornite nella domanda dell'altro richiedente, analizzandole sulla base dei seguenti criteri per la concessione del trattamento individuale ⁽⁷⁾:
- il primo criterio (libertà di rimpatriare i capitali e i profitti) non è pertinente in questo caso poiché la società per azioni Cherepovetsky Staleprokatny Zavod («SPA CHSPZ») è una società interamente di proprietà russa,
 - non sono state individuate restrizioni nella determinazione dei prezzi e delle quantità all'esportazione; la maggior parte delle azioni tanto della società richiedente quanto delle società madri fino a due livelli appartengono a privati,
 - la SPA CHSPZ effettua operazioni al tasso di cambio della Banca centrale della Federazione russa, che è il tasso di mercato determinato all'istituto di cambio internazionale di Mosca,
 - non sono state rilevate interferenze statali nella gestione della società, della società madre o nell'operato dei principali azionisti della società madre.
- (105) Di conseguenza, a questa società è concesso il trattamento individuale.

b) *Valore normale*

- (106) Il valore normale per i produttori esportatori russi è stato calcolato sulla base dei valori normali stabiliti per le società coreane che hanno collaborato, usando il metodo descritto ai considerando 47-49. A tal fine sono stati utilizzati i tipi di prodotto venduti sul mercato interno coreano che risultavano comparabili con i tipi di prodotto russi esportati nella Comunità.

c) *Prezzo all'esportazione*

- (107) Per il produttore esportatore che ha collaborato, il prezzo all'esportazione è stato determinato sulla base dei prezzi pagati o pagabili.

d) *Confronto*

- (108) Laddove opportuno, al prezzo all'esportazione sono stati applicati adeguamenti per tener conto delle differenze relative a trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori, per l'imballaggio, i crediti e le commissioni. Poiché i costi sostenuti in paesi non retti da un'economia di mercato non possono essere presi in considerazione per la determinazione dei prezzi in base ai quali effettuare il confronto tra i prezzi all'esporta-

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 362/1999 (cfr. nota 5) e regolamento (CE) n. 1796/1999 del Consiglio (GU L 217 del 17.8.1999, pag. 1).

⁽⁷⁾ Riesame del regime antidumping applicabile alla Russia e alla Cina, COM (2000) 363 def.

zione e il valore normale, l'adeguamento sui prezzi all'esportazione per i costi di trasporto e gli altri costi connessi (movimentazione, carico e costi accessori), sostenuti in Russia, è stato basato sui costi del paese analogo.

- (109) Ai fini di un equo confronto a livello franco fabbrica, quando opportuno e giustificato, sono anche stati effettuati adeguamenti sul valore normale stabilito in base ai valori normali delle società coreane che hanno collaborato in relazione a caratteristiche fisiche (compreso il valore di mercato stimato per le differenze qualitative di carattere generale esistenti tra il prodotto fabbricato e venduto sul mercato coreano e il prodotto fabbricato in Russia ed esportato nella Comunità), oneri all'importazione, spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico, costi accessori, nonché per l'imballaggio, i costi del credito e le commissioni.

e) *Margine di dumping*

- (110) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il valore normale medio ponderato di ciascun tipo di prodotto esportato nella Comunità è stato confrontato con il prezzo all'esportazione medio ponderato del tipo corrispondente.
- (111) Il margine di dumping provvisorio, espresso in percentuale del prezzo all'importazione CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per la società cui è stato concesso il trattamento individuale è il seguente:
- Cherepovetsky Staleprokatny Zavod: 35,8 %

- (112) Poiché un produttore esportatore noto si è deliberatamente astenuto dal collaborare, il margine di dumping residuo per la Russia è stato determinato in via provvisoria secondo il metodo, di cui al precedente considerando 33, utilizzato per i paesi con basso livello di collaborazione. È stato così calcolato un margine di dumping residuo del 50,7 %.

8. Conclusione sul dumping

- (113) La Commissione ha accertato margini di dumping considerevoli per tutte le società che hanno collaborato nella Repubblica ceca, in Russia, in Thailandia e in Turchia. Nel caso della Repubblica di Corea e della Malaysia, i margini di dumping individuati erano de minimis.

C. INDUSTRIA COMUNITARIA

1. Produzione comunitaria

- (114) Il prodotto in esame è fabbricato nella Comunità da:
- produttori che hanno presentato o appoggiato la denuncia e che hanno collaborato all'inchiesta (cfr. seguente considerando 118),

- produttori che hanno presentato la denuncia e che si ritiene non abbiano collaborato all'inchiesta (cfr. seguente considerando 120),
- altri produttori che non compaiono tra i denunziati, che hanno fornito o meno informazioni di carattere generale, ma che non si sono opposti al procedimento.

- (115) La Commissione ha appurato che, durante il periodo dell'inchiesta, otto dei produttori comunitari che hanno presentato/appoggiato la denuncia hanno acquistato CFA da varie fonti esterne alla Comunità, compresi i paesi interessati. Tuttavia, il volume complessivo di tali importazioni rappresentava una quota trascurabile della produzione complessiva (cioè meno dell'1 % della loro produzione nel periodo dell'inchiesta). In particolare, le importazioni originarie dei paesi interessati, durante il periodo dell'inchiesta, sono rimaste al di sotto dello 0,5 % della produzione di CFA dei produttori comunitari che hanno presentato/appoggiato la denuncia. La Commissione ha pertanto ritenuto che tali acquisti fossero conformi alla normale prassi commerciale dei produttori, che consiste nell'integrare la propria gamma di prodotti con una quota limitata di acquisti. In considerazione di ciò, è stato concluso che non vi erano motivi per escludere nessuno di questi produttori comunitari dalla produzione comunitaria complessiva.

- (116) Pertanto i CFA prodotti da tutte queste società rappresentano la produzione comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

2. Definizione di industria comunitaria

- (117) La Commissione ha esaminato se i produttori comunitari che hanno presentato/appoggiato la denuncia rappresentassero una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria complessiva del prodotto in esame ed è arrivata alla conclusione che questi produttori costituivano il 70,6 % della produzione comunitaria complessiva di CFA nel periodo dell'inchiesta. La Commissione ha pertanto ritenuto che i produttori comunitari che hanno presentato/appoggiato la denuncia rappresentassero l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. Queste società sono in appresso denominate «l'industria comunitaria».

- (118) I seguenti produttori comunitari costituivano l'industria comunitaria

- Bridon International, Retford, Regno Unito
- BTS Drahtseile GmbH, Germania
- Cables y Alambres Especiales, SA, Spagna

- CASAR Drahtseilwerk Saar GmbH, Germania
 - Cordoaria Oliveira Sá — Manuel Rodrigues de Oliveira Sá & Filhos, SA, Portogallo
 - Drahtseilerei Gustav Kocks GmbH & Co., Germania
 - Drahtseilwerk GmbH, Germania
 - Drahtseilwerk Hemer GmbH & Co. KG, Germania
 - Hamburger Drahtseilerei A. Steppuhn GmbH, Germania
 - Metal Press Srl, Italia
 - Randers Rebslaaeri A/S, Danimarca
 - Redaelli Tecna Cordati SpA, Italia
 - Trefileurope, Francia
 - Trenz y Cables, SL, Spagna
 - Vereinigte Drahtseilwerke GmbH, Germania
 - Voest-Alpine Austria Draht GmbH, Austria
 - Wadra GmbH, Germania.
- (119) La Drahtseilwerk Hemer GmbH & Co. KG ha iniziato la produzione di CFA solo nel gennaio 2000. Pertanto questa società non ha potuto fornire informazioni per il periodo considerato. Per tale ragione, i dati forniti da questa società non sono stati tenuti in considerazione.

3. Altri produttori comunitari

- (120) Cinque produttori che, pur appartenendo all'organizzazione denunziante EWRIS, non hanno collaborato (Iscar SRL, Metalcalvi Wire Ropes SRL, Midland Wire Cordage Co. Ltd, Teufelberger Seil GmbH e Westfälische Drahtindustrie GmbH — Seilfabrik Zwickau) e gli altri produttori che non comparivano tra i denunzianti, i quali hanno fornito o meno informazioni di carattere generale, ma non si sono opposti al procedimento, sono in appresso denominati «altri produttori comunitari».

D. PREGIUDIZIO

1. Osservazioni preliminari

- (121) Poiché i margini di dumping rilevati per Corea e Malaysia sono de minimis l'analisi del pregiudizio e del nesso di causalità si riferisce agli altri paesi interessati dall'inchiesta, cioè alla Repubblica ceca, alla Russia, alla Thailandia e alla Turchia (in appresso «paesi interessati»).
- (122) L'analisi del pregiudizio deve essere vista alla luce delle misure antidumping istituite sul prodotto in esame dal regolamento (CE) n. 1796/1999⁽⁸⁾. Detto regolamento ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni del prodotto in esame originarie della Repubblica popolare cinese, dell'Ungheria, dell'India, del Messico, della Polonia, del Sudafrica e dell'Ucraina.

2. Raccolta di dati relativi al pregiudizio

- (123) La Commissione ha chiesto all'insieme dell'industria comunitaria informazioni sul prodotto in esame in termini di produzione, capacità, utilizzazione degli impianti, vendite, scorte e occupazione. In considerazione dell'elevato numero di produttori che compongono l'industria comunitaria e dei termini fissati all'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, la Commis-

sione ha esaminato i restanti indicatori del pregiudizio su un campione di società appartenenti all'industria comunitaria. Nel presente regolamento verranno segnalati esplicitamente i casi in cui gli indicatori del pregiudizio citati si riferiscono ad informazioni ottenute dal campione. In assenza di tale segnalazione, gli indicatori del pregiudizio si riferiscono alle informazioni ottenute da tutti i produttori comunitari che formano l'industria comunitaria.

- (124) Il campione è stato selezionato in base all'ubicazione e alle dimensioni delle società in termini di produzione. Il campione include quindi produttori comunitari di medie e grandi dimensioni appartenenti a sei Stati membri: BTS Drahtseile GmbH, Randers Rebslaaeri A/S, Redaelli Tecna Cordati SpA, TREFILEUROPE, Trenz y Cables, SL e Teufelberger Seil GmbH. Quest'ultima società non ha collaborato ed è pertanto stata esclusa dal campione.
- (125) Le società che hanno collaborato e che sono state incluse nel campione rappresentavano il 51 % della produzione del prodotto in esame realizzata dall'industria comunitaria nel 1999.

3. Consumo comunitario apparente

- (126) Il consumo comunitario apparente è stato valutato in base alle risposte al questionario (volume delle vendite dell'industria comunitaria), alle informazioni Eurostat (volume delle importazioni) e alla denuncia (volume delle vendite degli altri produttori comunitari).
- (127) Va osservato che l'andamento del consumo apparente è largamente influenzato dal comportamento sul mercato comunitario degli importatori/operatori commerciali (importanti grossisti), che fungono da intermediari tra i produttori di CFA, da una parte, e gli utilizzatori, dall'altra. I dati relativi al consumo apparente rispecchiano quindi in gran parte gli acquisti effettuati dagli importatori/operatori commerciali nel periodo considerato e non necessariamente quelli effettuati dagli utilizzatori.

- (128) Su tale base, nel periodo considerato il consumo comunitario apparente si è ridotto del 6 %, passando dalle 156 658 t del 1997 a 147 963 t nel periodo dell'inchiesta. Tenendo conto che tale dato aveva avuto un incremento del 9 % nel 1998, raggiungendo le 170 922 t, la flessione che nel 1999 ha portato le tonnellate a 147 104 può essere imputata alle vendite delle scorte costituite dagli importatori/operatori commerciali nel 1998. Nel 1998, le importazioni originarie dei paesi nei confronti dei quali l'anno successivo sarebbero stati istituiti dazi antidumping sono aumentate del 28 % prima di ridursi significativamente nel 1999 e nel periodo dell'inchiesta. Tale spiegazione appare coerente con il fatto che i settori principali utilizzatori di CFA (pesca, minerario, industria off-shore del petrolio e del gas, costruzione inclusi gli ascensori) hanno registrato dati di crescita bassi, e nel caso della pesca negativi, per tutto il periodo considerato.

4. Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni in esame

- (129) La Commissione ha esaminato se le importazioni di CFA originarie dei paesi interessati dovessero essere valutate cumulativamente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base.

⁽⁸⁾ Cfr. nota 6.

- (130) Si è rilevato che il margine di dumping accertato in relazione alle importazioni originarie di ciascuno dei paesi interessati era superiore al livello de minimis, come da definizione dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base, e che il volume delle importazioni originarie di ciascuno di questi paesi non era trascurabile.
- (131) Riguardo alle condizioni di concorrenza, dall'inchiesta è emerso che i CFA importati dai paesi interessati, analizzati per tipo di prodotto, presentavano caratteristiche fisiche e tecniche essenziali simili. Inoltre, su tale base, questi CFA erano intercambiabili e, durante il periodo considerato, erano stati commercializzati nella Comunità tramite canali commerciali comparabili e a condizioni commerciali simili. Va osservato che, per questo motivo, si è ritenuto che i CFA importati fossero in concorrenza tra di loro e con i CFA prodotti nella Comunità.
- (132) In considerazione di quanto sopra, la Commissione ha ritenuto che tutti i criteri fissati all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base fossero soddisfatti e che pertanto le importazioni originarie dei paesi interessati dovessero essere esaminate cumulativamente.

5. Importazioni dai paesi interessati

a) Volume e quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping

- (133) Il volume delle importazioni oggetto di dumping di CFA nella Comunità, originarie dei paesi interessati, ha mostrato un costante incremento, passando dalle 5 100 t del 1997 alle 7 233 t del 1998, fino alle 13 644 t del 1999 e a 16 052 t nel periodo dell'inchiesta, con una crescita nel periodo considerato pari al 215 %.
- (134) La quota di mercato detenuta da questi paesi, nel periodo considerato, è aumentata di 7,5 punti percentuali, passando dal 3,3 % del 1997 al 4,2 % nel 1998, fino al 9,3 % nel 1999 e al 10,8 % nel periodo dell'inchiesta. L'incremento più consistente si è verificato nel 1999 (+ 5,1 punti percentuali) ed è coinciso con l'istituzione di misure antidumping nei confronti delle importazioni originarie di taluni altri paesi terzi nell'ambito di un precedente procedimento.

b) Prezzi delle importazioni oggetto di dumping

i) Andamento dei prezzi

- (135) I prezzi delle importazioni originarie dei paesi interessati, espressi in EUR/kg, riportati da Eurostat, si sono ridotti del 16 % tra il 1997 e il 1998 e successivamente si sono stabilizzati.

ii) Sottoquotazione dei prezzi

- (136) Per quanto attiene alla sottoquotazione dei prezzi, l'industria comunitaria e i produttori esportatori interessati sono stati invitati a fornire informazioni relative ai prezzi di vendita dei CFA suddivisi per modelli secondo i seguenti criteri: numero di trefoli, numero di fili per trefolo, disposizione dei fili nel trefolo, anima, materiale del filo, resistenza alla trazione, caratteristiche del filo, caratteristiche del cavo, rivestimento del cavo e diametro del cavo.
- (137) In considerazione del numero elevato di produttori comunitari inclusi nel campione nonché del numero elevato di modelli venduti sul mercato comunitario tanto dai produttori esportatori interessati quanto dall'industria comunitaria, la Commissione ha raggruppato i modelli in funzione dei criteri che si riteneva influenzassero maggiormente i prezzi sul mercato comunitario. Così, la resistenza alla trazione non è stata presa in considerazione poiché non si è ritenuto che avesse un'incidenza propria sui prezzi di vendita.
- (138) Inoltre, i prezzi dei produttori esportatori sono stati adeguati per tenere conto dei costi successivi all'importazione (dazi doganali, trasporto in arrivo e costi di movimentazione), sulla base delle informazioni documentate fornite da un importatore indipendente. Tali prezzi sono stati ulteriormente adeguati per differenze relative allo stadio commerciale al fine di tenere conto dei costi sostenuti da importatori indipendenti tra l'importazione e le vendite franco fabbrica.
- (139) Per ciascun tipo di CFA, la Commissione ha confrontato le medie ponderate dei prezzi di vendita dei produttori esportatori e dell'industria comunitaria al netto di tutte le riduzioni e imposte, calcolate in base alle vendite al primo acquirente indipendente allo stesso stadio commerciale.
- (140) In base a questo metodo, la differenza tra i prezzi, espressa come percentuale della media ponderata del prezzo dell'industria comunitaria (franco fabbrica), cioè il margine di sottoquotazione, è risultata:

Paese	Società	Margine di sottoquotazione (%)
Repubblica ceca	ŽDB a.s.	30,4
Russia	Cherepovetsky Staleprokatny Zavod	51,4
Thailandia	Usha Siam Steel Industries plc	26,1
Turchia	Celik Halat ve Tel Sanayii AS	16,4
	Has Celik ve Halat San Tic AS	30,8

6. Situazione dell'industria comunitaria

a) *Produzione, capacità totale e utilizzazione degli impianti*

- (141) Nel periodo considerato, la produzione dell'industria comunitaria si è ridotta dell'8 %, passando dalle 107 735 t del 1997 a 99 588 t nel periodo dell'inchiesta. Nel 1988 la produzione è aumentata del 6 %, ma le previsioni di vendita erano risultate superiori alle vendite effettive, con un conseguente accumulo delle scorte (+ 19 %), poiché gli importatori avevano incrementato sensibilmente le importazioni, soprattutto quelle originarie dei paesi attualmente soggetti a misure antidumping. Nel 1999, la produzione è diminuita di circa 15 000 t in conseguenza dell'aumento delle scorte e della riduzione delle vendite. Dopo l'istituzione di misure antidumping nel 1999, la produzione si è stabilizzata attorno alle 100 000 t.
- (142) Nel periodo considerato, la capacità totale dell'industria comunitaria è aumentata del 7 % ed è passata dalle 203 319 t del 1997 a 209 313 t nel 1998, fino a 213 984 t nel 1999 e a 216 904 t nel periodo dell'inchiesta. L'incremento della capacità è stato dovuto agli investimenti in nuovi macchinari.
- (143) L'acquisizione di nuovi macchinari, che si sono aggiunti a quelli già esistenti, vecchi, ma ancora utilizzabili (in alcuni casi già interamente ammortizzati), insieme ad una pianificazione delle regolazioni e ad un numero di turni ottimali, si sono tradotti in un basso indice di utilizzazione degli impianti per tutto il periodo considerato (53 % nel 1997, 55 % nel 1998 e 46 % nel 1999 e nel periodo dell'inchiesta). Ipotizzando che l'industria comunitaria producesse anche ciò che è attualmente venduto sul mercato comunitario dai paesi interessati, il livello di utilizzazione dei suoi impianti resterebbe attorno al 55 %.

b) *Scorte*

- (144) Le scorte finali dell'industria comunitaria sono aumentate del 13 % nel periodo considerato e sono passate dalle 26 136 t del 1997 alle 29 660 t del periodo dell'inchiesta. Dopo aver toccato le 31 208 t nel 1998, però, le scorte si sono successivamente ridotte fino a raggiungere le 30 050 t nel 1999.

c) *Crescita, volume delle vendite e quota di mercato*

- (145) Le prospettive di crescita sul mercato comunitario sono influenzate dalle modeste prospettive di crescita dei settori che utilizzano i CFA e dalla capacità dell'industria comunitaria di essere competitiva con le importazioni a basso prezzo originarie di paesi terzi. L'industria comunitaria non è stata in grado di beneficiare pienamente del virtuale ritiro dal mercato delle importazioni originarie dei paesi sottoposti a misure antidumping nel 1999, importazioni ampiamente rimpiazzate dalle importazioni oggetto di dumping originarie dei paesi interessati dal presente procedimento.
- (146) Le vendite dell'industria comunitaria ad acquirenti indipendenti sul mercato comunitario si sono ridotte del 5 % nel periodo considerato, passando dalle 71 125 t del 1997 a 67 671 t nel periodo dell'inchiesta (nel 1998, queste vendite avevano raggiunto le 72 676 t prima di ridursi a 66 331 t nel 1999), pur mostrando segni di

ripresa dopo l'istituzione di misure antidumping nel 1999.

- (147) La quota di mercato detenuta dall'industria comunitaria si è ridotta di 0,6 punti percentuali nel periodo considerato scendendo dal 55,2 % del 1997 al 50,5 % nel 1998 e rimanendo stabile nel 1999 e nel periodo dell'inchiesta (rispettivamente 54,3 % e 54,6 %), periodo nel quale si è osservata un'ulteriore crescita della quota di mercato dei paesi interessati. La crescita della quota di mercato dell'industria comunitaria, registrata nel 1999, è in larga parte attribuibile alla contrazione dei consumi successiva all'accumulo delle scorte registrato appena prima dell'istituzione delle misure antidumping nel 1999.

d) *Prezzi di vendita e fattori che incidono sui prezzi di vendita — informazioni dal campione*

- (148) Durante il periodo considerato, la media ponderata del prezzo di vendita dei CFA venduti dall'industria comunitaria sul mercato comunitario ad acquirenti indipendenti ha avuto un incremento dell'8 %. Tale incremento si è verificato prevalentemente nel 1999 (6 %). L'aumento dei prezzi dell'1 % registrato nel periodo dell'inchiesta è di modesta entità, tenuto conto del livello delle misure antidumping istituite nel 1999. Il prezzo della principale materia prima (fili di acciaio), che rappresenta fino al 50 % dei costi di produzione, si è ridotto nel 1999 ed è rimasto stabile nel periodo dell'inchiesta.

e) *Redditività, utile sul capitale investito e flusso di cassa — informazioni dal campione*

- (149) Nel periodo considerato, l'industria comunitaria ha costantemente registrato una perdita al lordo di imposte sulle sue vendite ad acquirenti indipendenti sul mercato comunitario (– 1,4 % nel 1997, – 1,5 % nel 1998 e – 0,6 % nel 1999), tranne nel periodo dell'inchiesta in cui è stata in pareggio. Lo scarso risultato finanziario ha coinciso, per tutto il periodo considerato, con la presenza di importazioni oggetto di dumping.
- (150) Quanto alle cifre relative all'utile sul capitale investito e sul flusso di cassa, tutte le società comprese nel campione avevano fornito solo dati relativi all'intera società. Tenendo conto del fatto che il prodotto in esame è solo uno dei vari prodotti fabbricati dai produttori comunitari inclusi nel campione, si ritiene che questi indicatori non costituiscano una base di giudizio sulla situazione dell'industria comunitaria in relazione al prodotto in esame. È tuttavia chiaro che la scarsa redditività del prodotto in esame non ha influito positivamente né sullo scarso utile sul capitale investito, né sul flusso di cassa provenienti da attività operative.

f) *Investimenti e capacità di ottenere capitale — informazioni dal campione*

- (151) Nel periodo considerato, gli investimenti sono aumentati dai 5,8 milioni di EUR del 1997 a 11,6 milioni di EUR nel 1998, 22,3 milioni di EUR nel 1999 e 21,5 milioni di EUR nel periodo dell'inchiesta. La parte destinata ad impianti e macchinari ha costituito la quota più ampia degli investimenti complessivi, rappresentandone percentuali che sono variate dal 95 % del 1997 al 44 % nel periodo dell'inchiesta. Durante il periodo considerato, la maggior parte dei restanti investimenti è stata destinata ad immobili. Gli investimenti in impianti e macchinari sono essenziali affinché l'industria comunitaria resti competitiva a lungo termine. Pertanto, anche

nei periodi di bassa redditività occorre che l'impegno nel settore degli investimenti sia mantenuto costante.

- (152) L'incidenza di questi investimenti sulla redditività dell'industria comunitaria è calcolato prevalentemente sotto forma di ammortamento e di pagamento di interessi. A tale riguardo, dal momento che la maggior parte degli investimenti sono stati fatti per impianti e macchinari (ammortizzati su un periodo di circa 10 anni) e per immobili (ammortizzati su un periodo di circa 25 anni), l'incidenza di questi investimenti sulla redditività dell'industria comunitaria nel periodo considerato è trascurabile.
- (153) Non sembra tuttavia che vi siano state ripercussioni sulla capacità dell'industria comunitaria di ottenere capitale tanto dalle società madri quanto dal sistema bancario.

g) *Occupazione*

- (154) L'occupazione è diminuita a ritmo costante, passando dalle 2 226 persone del 1997 a 2 045 persone nel periodo dell'inchiesta, il che equivale ad una contrazione dell'8 % nel periodo considerato. Tale riduzione dell'occupazione è derivata principalmente dagli sforzi di ristrutturazione effettuati dall'industria comunitaria.

h) *Produttività*

- (155) Nel periodo considerato, la produttività dell'industria comunitaria, misurata in tonnellate per dipendente, è aumentata solo dell'1 %. La produttività, aumentata nel 1998 a seguito di un incremento della produzione, nel 1999 è diminuita poiché la produzione è diminuita più rapidamente dell'occupazione. La produttività ha fatto osservare un leggero miglioramento nel periodo dell'inchiesta, con un aumento della produzione contestuale ad un leggero calo dell'occupazione.

i) *Salari — informazioni dal campione*

- (156) I costi di manodopera dell'industria comunitaria per unità di prodotto, misurati in EUR/kg, sono rimasti stabili sul periodo considerato.

j) *Entità del margine di dumping effettivo*

- (157) Per quanto attiene all'incidenza dell'entità del margine di dumping effettivo sull'industria comunitaria, in considerazione del volume e dei prezzi delle importazioni originarie dei paesi interessati, tale incidenza non può considerarsi trascurabile.

k) *Conclusioni sul pregiudizio*

- (158) Durante il periodo considerato, il volume delle importazioni oggetto di dumping originarie dei paesi interessati è aumentato del 215 % e la loro quota di mercato è passata dal 3,3 % al 10,8 %.

- (159) A seguito dell'imposizione di misure antidumping nel 1999, nel periodo dell'inchiesta la situazione dell'industria comunitaria si è stabilizzata, pur restando debole: la produzione è rimasta prevalentemente stabile, l'utilizzazione degli impianti è stata mantenuta agli stessi livelli e le scorte sono leggermente diminuite da 30 050 t a 29 660 t. Benché le vendite avessero fatto osservare un leggero incremento, passando dalle 66 331 t del 1999 a 67 671 t nel periodo dell'inchiesta, la quota di mercato dell'industria comunitaria non è aumentata nonostante il ripristino di una concorrenza effettiva con i paesi soggetti a misure antidumping.

- (160) Quanto alla redditività dell'industria comunitaria, questa, nonostante un leggero aumento da -1,4 % allo 0 % nel periodo considerato, si è mantenuta ad un livello insufficiente per la vitalità a lungo termine dell'industria comunitaria. Inoltre, nel periodo dell'inchiesta, i prezzi dell'industria comunitaria non sono aumentati come si prevedeva dopo l'istituzione delle misure antidumping del 1999. Pertanto, l'industria comunitaria ha potuto beneficiare in misura molto limitata dell'istituzione delle misure antidumping del 1999, e questo a causa dell'incremento del volume delle importazioni originarie dei paesi interessati effettuate a prezzi notevolmente più bassi di quelli dell'industria comunitaria.

- (161) Tenuto conto di quanto precede, si è provvisoriamente concluso che l'industria comunitaria ha subito un grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base.

E. NESSO DI CAUSALITÀ

1. Osservazioni preliminari

- (162) Al fine di raggiungere le sue conclusioni provvisorie in merito all'esistenza di un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria, la Commissione ha esaminato l'incidenza delle importazioni oggetto di dumping originarie dei paesi interessati sulla situazione di tale industria.

- (163) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, in appresso sono analizzati altri fattori noti, quali l'andamento dei consumi, la situazione di altri produttori comunitari, le prestazioni dell'industria comunitaria in materia di esportazioni, l'evoluzione e l'incidenza delle importazioni originarie dei paesi terzi nonché l'effetto delle mutazioni del costo delle materie prime, al fine di esaminare se l'eventuale nesso di causalità esistente tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria possa essere stato annullato da fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping.

2. Incidenza delle importazioni in esame

- (164) In primo luogo, occorre notare che, sul mercato dei CFA, dove la gran parte dei prodotti sono fortemente standardizzati, la concorrenza si gioca per la maggior parte in termini di prezzi.

- (165) Esiste una chiara corrispondenza tra l'incremento delle importazioni originarie dei paesi interessati e l'impossibilità da parte della Comunità di beneficiare adeguatamente delle misure antidumping istituite nel 1999. Si è constatato inoltre che, nel periodo dell'inchiesta, le importazioni provenienti dai paesi interessati avevano prezzi notevolmente inferiori a quelli dell'industria comunitaria.
- (166) In effetti, a seguito dell'istituzione delle misure antidumping del 1999 sulle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese, dell'Ungheria, dell'India, del Messico, della Polonia, del Sudafrica e dell'Ucraina, l'industria comunitaria ha potuto stabilizzare o migliorare leggermente la propria situazione in termini di produzione, indice di utilizzazione degli impianti, scorte e vendite, mentre l'andamento della quota di mercato è stato insoddisfacente e quello della redditività del tutto inadeguato.
- (167) Le importazioni originarie dei paesi interessati hanno avuto un notevole incremento nel 1999 e nel periodo dell'inchiesta. In effetti, le importazioni originarie dei paesi interessati non si sono limitate a sostituire ampiamente le importazioni originarie dei paesi soggetti alle misure, ma hanno anche potuto crescere a spese dell'industria comunitaria (e anche degli altri produttori comunitari). Queste importazioni avevano prezzi notevolmente inferiori a quelli dell'industria comunitaria. Tutto ciò può direttamente essere connesso al fatto che l'industria comunitaria non ha potuto beneficiare in misura significativa dell'istituzione delle misure di cui sopra utilizzando la propria capacità inutilizzata, incrementando il volume delle vendite e ribaltando in questo modo la propria cattiva situazione finanziaria (durante il periodo dell'inchiesta, l'industria comunitaria era solo in pareggio).
- (168) Si può dunque concludere che le importazioni originarie dei paesi interessati hanno notevolmente compromesso gli effetti delle misure antidumping istituite nel 1999 e che il ristagno della quota di mercato dell'industria comunitaria, il suo livello dei prezzi e la sua difficile situazione, soprattutto in termini di redditività, possono essere attribuiti alle importazioni oggetto di dumping originarie dei paesi interessati.

3. Effetto di altri fattori

a) *Andamento del consumo apparente*

- (169) La Commissione ha esaminato se l'andamento dello sviluppo apparente fosse una causa materiale del deterioramento della situazione dell'industria comunitaria.
- (170) Va notato che, nel 1998, mentre il consumo apparente è aumentato notevolmente (9 %), il volume delle vendite dell'industria comunitaria è rimasto pressoché invariato. L'aumento in questione era andato ad esclusivo beneficio dei paesi attualmente sottoposti a misure antidumping, dei paesi interessati nonché della Corea e della Malaysia. Questi paesi hanno visto aumentare le proprie quote di mercato, mentre, nello stesso periodo, la quota di mercato dell'industria comunitaria diminuiva di 4,7 punti percentuali. Questo andamento, che ha coinciso con l'apertura del precedente procedimento antidum-

ping, può essere attribuito ad un accumulo di scorte da parte di importatori di CFA. Nel 1999, il consumo apparente è diminuito, in un momento che ha coinciso con l'istituzione di misure antidumping nel precedente procedimento e con la vendita delle scorte da parte degli importatori. In questo periodo, le vendite dell'industria comunitaria ad acquirenti indipendenti nella Comunità si sono ridotte notevolmente (da 72 676 t nel 1998 a 66 331 t nel 1999), mentre le importazioni originarie dei paesi interessati hanno continuato a crescere nonostante la contrazione del consumo apparente. Nel 1999 e nel periodo dell'inchiesta, mentre il consumo è rimasto prevalentemente allo stesso livello, il volume delle importazioni originarie dei paesi interessati è aumentato da 13 644 t a 16 052 t e le vendite dell'industria comunitaria si sono leggermente riprese, passando da 66 331 t a 67 671 t.

- (171) È pertanto improbabile che l'andamento del consumo apparente abbia contribuito al deterioramento della situazione dell'industria comunitaria.

b) *Situazione degli altri produttori comunitari*

- (172) Nel corso dell'inchiesta si è anche valutato se la situazione degli altri produttori comunitari, che nel periodo dell'inchiesta rappresentavano il 29,4 % della produzione comunitaria complessiva, fosse stata la causa del pregiudizio subito dall'industria comunitaria. A tal fine, si rammenta che la Commissione ha basato le proprie conclusioni sulle informazioni contenute nella denuncia e su ulteriori informazioni fornite da alcuni altri produttori comunitari riguardo alla totalità della loro produzione e del loro volume di vendite. Tanto il loro volume di vendite quanto la loro produzione hanno subito una flessione nel periodo considerato (rispettivamente 4 % e 5 %) seguendo un andamento simile a quello dell'industria comunitaria.
- (173) Non si può pertanto sostenere che la prestazione degli altri produttori comunitari sia stata la causa del ristagno del volume della produzione e delle vendite dell'industria comunitaria.

c) *Importazioni da altri paesi terzi*

- (174) Le importazioni da altri paesi terzi, comprese quelle originarie di paesi non interessati dal presente procedimento e quelle originarie della Corea e della Malaysia, hanno visto ridursi la propria quota di mercato, che dal 27 % del 1997 è passata al 19,7 % nel periodo dell'inchiesta.

i) *Corea*

- (175) Dall'inchiesta è emerso che i margini di dumping rilevati per i produttori esportatori coreani erano de minimis. Ciononostante, le importazioni originarie di questo paese hanno fatto osservare un notevole incremento durante il periodo considerato (299 %) con un incremento della relativa quota di mercato che dall'1,9 % del 1997 è passata all'8,2 % nel periodo dell'inchiesta. Si è rilevato che nel periodo dell'inchiesta i prezzi delle importazioni originarie della Corea erano inferiori a quelli dell'industria comunitaria.

- (176) Si ritiene perciò che le importazioni originarie della Corea abbiano avuto un'incidenza negativa sulla situazione dell'industria comunitaria.

ii) *Malaysia*

- (177) Dall'inchiesta è emerso che il margine di dumping rilevato per il produttore esportatore della Malaysia era de minimis. Ciononostante, le importazioni originarie di questo paese hanno fatto osservare un notevole incremento durante il periodo considerato (244 %) con un incremento della relativa quota di mercato che dallo 0,5 % del 1997 è passata all'1,8 % nel periodo dell'inchiesta. Si è rilevato che nel periodo dell'inchiesta i prezzi delle importazioni originarie della Malaysia erano inferiori a quelli dell'industria comunitaria.
- (178) Si ritiene perciò che le importazioni originarie della Malaysia abbiano avuto un'incidenza negativa sulla situazione dell'industria comunitaria.

iii) *Altri paesi terzi diversi dalla Corea e dalla Malaysia*

- (179) La Commissione ha rilevato che, durante il periodo considerato, la quota di mercato detenuta da paesi terzi diversi da quelli interessati dal presente procedimento si è ridotta del 63 %, principalmente a causa della riduzione delle importazioni originarie dei paesi soggetti a misure antidumping. In considerazione del fatto che queste importazioni sono per la maggior parte soggette a misure antidumping e vista la netta flessione del loro volume, non si può concludere che esse abbiano contribuito al pregiudizio grave subito dall'industria comunitaria.

iv) *Materie prime*

- (180) La Commissione ha esaminato se il pregiudizio subito dall'industria comunitaria potesse essere attribuito ad un aumento dei costi delle materie prime.
- (181) Si è riscontrato che, durante il periodo considerato, il prezzo delle materie prime generalmente utilizzate nella fabbricazione del prodotto in esame (vergella di acciaio e filo di acciaio, a seconda della struttura del produttore comunitario) era diminuito.
- (182) In considerazione di ciò, la Commissione ha ritenuto che il prezzo della materia prima non abbia contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

4. Conclusione

- (183) Alla luce di quanto sopra, si conclude che, benché altri fattori, vale a dire le importazioni da Corea e Malaysia, possano avere avuto un'incidenza negativa sulla situazione dell'industria comunitaria nel periodo dell'inchiesta, tale incidenza non è tale da annullare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e la situazione dell'industria comunitaria. Pertanto si è rilevato che le importazioni originarie dei paesi interessati,

isolatamente, hanno causato un pregiudizio grave all'industria comunitaria.

F. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1. Considerazioni generali

- (184) A titolo provvisorio, la Commissione ha esaminato se, alla luce delle informazioni fornite e nonostante le conclusioni sul dumping e sul pregiudizio, esistessero motivi validi per giungere alla conclusione che, nella fattispecie, l'istituzione di misure non fosse nell'interesse della Comunità.
- (185) A tal fine, la Commissione ha esaminato l'incidenza di eventuali misure per tutte le parti interessate dal procedimento e le conseguenze, per le stesse parti, della mancata istituzione di misure provvisorie.

2. Raccolta di informazioni

- (186) Per valutare l'impatto di eventuali misure, al momento dell'apertura del procedimento, la Commissione ha inviato questionari riguardanti l'interesse della Comunità a tutte le parti notoriamente interessate appartenenti alle industrie a monte e a valle. La Commissione, inoltre, ha chiesto informazioni sull'interesse della Comunità all'industria comunitaria. Ai questionari hanno risposto soltanto un fornitore di materia prima, due produttori comunitari non denunziati, un importatore e l'industria comunitaria. Non sono pervenute riposte da parte di utilizzatori.

3. Interesse dell'industria comunitaria

a) Natura e struttura dell'industria comunitaria

- (187) L'industria comunitaria è composta da società di piccole e medie dimensioni e da due grandi società, situate in otto Stati membri (Austria, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Portogallo, Spagna e Regno Unito). Visto il numero elevato di produttori comunitari, il mercato comunitario presenta una situazione di effettiva concorrenza.
- (188) La produzione di CFA è ad alta intensità di capitale e l'industria comunitaria è obbligata ad investire in nuovi macchinari e ad impegnarsi nel settore della ricerca e dello sviluppo per mantenere un vantaggio comparativo nel segmento più elevato del mercato, in particolare per migliorare l'offerta di prodotti nel gruppo di CFA su ordinazione. I CFA prodotti dall'industria comunitaria sono spesso sottoposti a operazioni che aggiungono loro valore, quali il taglio e l'applicazione di accessori, effettuate talvolta da società commerciali collegate. Va osservato che i CFA sono utilizzati da numerose industrie utilizzatrici finali che li incorporano in varie applicazioni. Nel periodo dell'inchiesta, l'industria comunitaria impiegava circa 2 000 persone e acquistava le materie prime da fornitori comunitari, con una conseguente incidenza sui livelli occupazionali dei fornitori di materia prima.

- (189) In aggiunta alla produzione di CFA standard, l'industria comunitaria produce anche una vasta gamma di CFA speciali, inclusi alcuni tipi realizzati per progetti particolari, ad esempio per la costruzione di ponti sospesi o per l'industria per l'estrazione del petrolio off-shore. La fabbricazione di CFA destinati a progetti particolari ha il vantaggio di comportare più ampi margini di profitto, minori costi di stoccaggio (i CFA sono prodotti su ordinazione) e un uso più efficace della capacità poiché, rispetto alla produzione di piccoli volumi, la regolazione dei macchinari deve essere effettuata con minore frequenza. Essa esige macchinari sofisticati, investimenti nel settore della ricerca e dello sviluppo (attività svolte spesso da società collegate) e una buona pianificazione affinché i CFA destinati ad un determinato progetto siano pronti entro i termini solitamente fissati per contratto. Si deve osservare che questa produzione destinata a progetti specifici è diventata, nel corso degli anni, un'importante fonte di reddito per l'industria comunitaria. Poiché gli ordini destinati a progetti specifici richiedono in genere una stretta collaborazione tecnica con gli acquirenti nonché servizi complementari, non solo per l'installazione dei CFA, ma anche per interventi di riparazione e manutenzione, l'industria comunitaria è virtualmente il fornitore esclusivo in questo segmento del mercato comunitario.
- (190) Tuttavia, ad eccezione dei CFA destinati a progetti specifici e di altri segmenti più alti del mercato, la gamma di CFA è fortemente standardizzata e tanto l'industria comunitaria quanto i produttori esportatori dei paesi interessati producono CFA conformi a norme concordate. Dato l'elevato livello di standardizzazione e il potere contrattuale dei principali importatori/operatori commerciali della Comunità, alcuni dei quali operano al tempo stesso come importatori di CFA prodotti in paesi terzi e come produttori comunitari di CFA, la concorrenza si gioca per la maggior parte in termini di prezzi del prodotto. I tipi più comuni sono perciò estremamente sensibili alle importazioni oggetto di dumping.
- (191) Inoltre, l'industria comunitaria produce i CFA speciali utilizzando gli stessi macchinari e la stessa manodopera che utilizza per i CFA standard di dimensioni equivalenti e pertanto la produzione di CFA speciali è connessa alla produzione di CFA standard nella misura in cui questi ultimi servono per la ripartizione dei costi fissi. La parte più consistente della produzione dell'industria comunitaria è costituita da CFA standard e speciali e non da CFA destinati a progetti specifici.
- comunitari nonché la presenza di altre importazioni a basso prezzo non soggette a misure antidumping.
- (193) Va notato che gli scarsi margini di profitto dell'industria comunitaria sono in gran parte imputabili alla difficoltà di questa industria a competere con le importazioni oggetto di dumping e a basso prezzo, originarie dei paesi interessati. È probabile che l'istituzione di misure consentirà all'industria comunitaria di incrementare il proprio volume di vendite, con conseguenti maggiori contributi per la copertura delle spese fisse. Si è stimato che i tipi di CFA prodotti dai paesi interessati che, in assenza di importazioni oggetto di dumping, possono essere prodotti in modo economicamente vantaggioso dall'industria comunitaria rappresentano il 70 % del totale delle importazioni originarie dei paesi interessati. In considerazione dei previsti incrementi di produttività e delle prospettive relative alla crescita del consumo, è improbabile che l'istituzione di misure produca un aumento del livello occupazionale.
- (194) Occorre tuttavia notare che è altresì improbabile che dall'istituzione di misure antidumping l'industria comunitaria tragga vantaggi derivanti da un incremento delle vendite nel segmento inferiore della gamma di prodotto. Data la struttura dei costi dell'industria comunitaria, in particolare i suoi costi variabili, i produttori esportatori continueranno ad avere un vantaggio comparativo in questo segmento. Si è rilevato che questo segmento rappresenta poco meno del 30 % del totale delle importazioni originarie dei paesi interessati.
- (195) Se le misure non fossero istituite, è probabile che la situazione dell'industria comunitaria peggiorerebbe, poiché tale industria non potrebbe competere con le importazioni a basso prezzo oggetto di dumping originarie dei paesi interessati. In questo modo, gli sforzi di ristrutturazione compiuti dall'industria comunitaria negli ultimi anni rischierebbero di essere vanificati. A medio termine potrebbe diventare inevitabile la chiusura di alcune società, con una conseguente flessione del livello dell'occupazione. Inoltre, il pregiudizio subito dall'industria comunitaria per i tipi di CFA esportati dai paesi interessati potrebbe avere un'incidenza negativa sulla capacità di tale industria di produrre CFA destinati a progetti specifici, nell'ipotesi in cui causasse la chiusura dei principali produttori di questi tipi di CFA.
- (196) In conclusione, si prevede che le misure darebbero all'industria comunitaria l'opportunità di riprendersi pienamente dal dumping pregiudizievole rilevato nella presente inchiesta e in quella precedente.

b) Effetto dell'istituzione/non istituzione delle misure sull'industria comunitaria

- (192) Dal momento che il pregiudizio rilevato è stato individuato sotto forma di insufficiente crescita tanto del volume quanto dei prezzi delle vendite, il che a sua volta si traduce in scarsa redditività dell'industria comunitaria, si prevede che, a seguito dell'istituzione di dazi antidumping, il volume dei CFA venduti dall'industria comunitaria possa aumentare e possano aumentare anche, in una certa misura, i prezzi dei CFA sul mercato comunitario. Ciò consentirebbe all'industria comunitaria di raggiungere un livello di redditività accettabile. Tuttavia, è poco probabile che i prezzi dell'industria comunitaria aumentino di un importo pari all'intero dazio, date le condizioni di concorrenza esistenti tra i produttori

4. Interesse dell'industria fornitrice

a) Situazione dei fornitori di materie prime

- (197) La principale materia prima utilizzata nella produzione di CFA è il filo di acciaio industriale (prodotto da vergella di acciaio), in particolare il filo di acciaio ad alto tenore di carbonio che può venire zincato o altrimenti ricoperto. Alcuni produttori comunitari di CFA fabbricano il proprio filo di acciaio e pertanto la materia prima che essi acquistano è la vergella di acciaio. Va notato che per la produzione di CFA sono importanti anche altre componenti, quali fibre sintetiche e lubrificanti. Il filo di acciaio si presenta in bobine. La vergella d'acciaio e il filo d'acciaio utilizzati dall'industria comunitaria sono fabbricati dai principali produttori di acciaio in Europa, i quali forniscono la totalità delle materie

prime utilizzate dai produttori europei inclusi nel campione. In questo tipo di produzione può essere usato filo di acciaio di qualità e diametri diversi. I fabbricanti di filo di acciaio della Comunità producono tutta la gamma necessaria per la produzione di CFA.

- (198) Al questionario ha risposto solo un produttore di materia prima che ha collaborato (produttore di filo di acciaio), che nel 1999 impiegava 589 persone. Nel periodo considerato, il volume delle vendite della materia prima in questione effettuate nella Comunità da questo produttore di materia prima a produttori comunitari è diminuito [tra il 24 % e il 26 %] ⁽⁹⁾. Il margine di profitto globale della società è aumentato di [tra 1 e 2 punti percentuali] tra il 1997 e il 1999 e il fatturato della materia prima in esame, nel 1999, ha rappresentato [tra il 22 % e il 26 %] del fatturato dalla società.

b) Effetto dell'istituzione/non istituzione delle misure

- (199) Sulla base delle informazioni fornite da questa società, è possibile concludere che i fornitori comunitari delle materie prime in esame vendono più dei due terzi della loro produzione sul mercato comunitario a produttori di CFA.
- (200) Tenendo conto del fatto che la produzione comunitaria complessiva delle materie prime in esame rappresenta [tra il 15 % e il 20 %] del totale del fatturato e dell'occupazione dei produttori di materia prima, si può ritenere che con un'eventuale istituzione di misure essi beneficerebbero di maggiori volumi di vendite.
- (201) D'altro canto, se le misure non venissero istituite, è probabile che persisterebbe la tendenza al ribasso dei volumi delle vendite e del fatturato della materia prima in esame.

5. Interesse degli importatori/operatori commerciali

a) Struttura dei canali di importazione e di distribuzione

- (202) La distribuzione dei CFA nella Comunità è caratterizzata dalla presenza di un gran numero di importatori/operatori commerciali che detengono ingenti scorte del

prodotto in questione. Questi importatori/operatori commerciali fungono perlopiù da intermediari tra i produttori (comunitari e di paesi terzi) e gli utilizzatori di CFA e il loro comportamento sul mercato influisce notevolmente sui prezzi dei CFA. Gli importatori hanno la possibilità di controllare i livelli del consumo apparente, e di conseguenza i prezzi, grazie all'accesso alle importazioni oggetto di dumping e al loro potere contrattuale nei confronti dei fornitori di paesi terzi e dell'industria comunitaria. Si è rilevato che l'industria comunitaria continua a dipendere per circa il 15 % delle sue vendite nella Comunità da questa ormai ben consolidata rete di distribuzione.

b) Situazione economica degli importatori

- (203) L'unico importatore che ha risposto al questionario ha segnalato, per il periodo considerato, bassi margini di profitto imposte non corrisposte, benché dalla risposta non sia possibile dedurre quale sia stata la redditività del prodotto in esame (i CFA hanno rappresentato il 32 % delle vendite complessive di questo importatore nel 1999). L'importatore in questione ha assorbito circa il 6,5 % delle importazioni originarie dei paesi inclusi in questo procedimento. Si rammenta che dalla precedente inchiesta era emerso che il margine di profitto complessivo degli importatori si situava tra il 3 % e il 18 %.

c) Effetto dell'istituzione/non istituzione delle misure

- (204) Occorre notare che gli importatori commerciano anche in numerosi altri prodotti che non sono interessati dal presente procedimento. In effetti, nella precedente inchiesta antidumping, la Commissione aveva rilevato che il prodotto interessato rappresentava una percentuale compresa tra il 40 % e l'80 % del fatturato totale degli importatori. Inoltre, esistono fonti alternative di paesi terzi che non sono soggette a misure e che, nel periodo dell'inchiesta, rappresentavano circa il 15 % del consumo comunitario.

- (205) La Commissione ha inoltre esaminato l'incidenza di misure antidumping sulla situazione economica degli importatori alla luce delle misure già istituite nel precedente procedimento antidumping. In tale contesto, è opportuno sottolineare che solo un importatore ha compilato il questionario, nel presente procedimento, il che potrebbe significare che le misure antidumping istituite nel 1999 non hanno inciso significativamente sugli importatori. In ogni caso, l'impatto di un eventuale dazio antidumping sulla situazione degli importatori andrebbe analizzato tenendo conto anche del fatto che le loro attività commerciali riguardano altri prodotti. È altresì importante notare che essi ottengono ulteriori ricavi dalla vendita dei CFA prodotti secondo le richieste degli acquirenti, che possono ad esempio riguardare la lunghezza o gli accessori.

⁽⁹⁾ I dati sono indicati con una forbice di percentuali per motivi di riservatezza.

(206) La Commissione ritiene probabile che con l'eventuale istituzione di misure antidumping i prezzi dei CFA sul mercato comunitario aumentino. Anche se probabilmente i prezzi delle importazioni oggetto di dumping aumenteranno di un importo pari al dazio, per i prezzi dei prodotti comunitari non è previsto un incremento equivalente. Tale incremento dei prezzi potrebbe avere un'incidenza negativa sugli importatori, i cui margini probabilmente si ridurranno. Va tuttavia notato che gli importatori, che operano in larga misura anche come operatori commerciali, possono scegliere di incrementare i propri acquisti dall'industria comunitaria o da fonti non soggette a misure e possono ottenere sconti per maggiori volumi. Occorre inoltre notare che gli importatori/operatori commerciali possono anche scaricare gli incrementi dei prezzi sugli utilizzatori, per i quali il prodotto in esame rappresenta solo una parte trascurabile dei costi complessivi.

(207) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha ritenuto improbabile che l'eventuale istituzione di misure possa nuocere in modo significativo alla situazione degli importatori.

6. Interesse degli utilizzatori

a) Natura e struttura delle industrie utilizzatrici

(208) Poiché nel presente procedimento non vi è stata collaborazione da parte di utilizzatori, gli effetti dell'istituzione di misure antidumping sugli utilizzatori sono stati analizzati sulla base delle risultanze della precedente inchiesta.

(209) I CFA sono utilizzati in numerose applicazioni: nei settori della pesca, marittimo/cantieristico, minerario (in profondità e in superficie), nell'industria off-shore del petrolio e del gas, nei settori della silvicoltura, dei trasporti aerei (compresi ski-lift e funivie), dell'ingegneria civile (ponti sospesi, torri, strutture di tetti coperti), dell'edilizia (gru e ascensori). In considerazione del tipo di industria utilizzatrice interessata, e alla luce delle informazioni fornite dagli utilizzatori nel precedente procedimento, è lecito concludere che i CFA rappresentano una piccola percentuale nei costi dei prodotti finali. Nel corso della precedente inchiesta, è stato rilevato che la percentuale del fatturato degli utilizzatori connesso al prodotto in esame variava dallo 0,01 % al 3 %, e che quindi i CFA avevano un'incidenza minima sull'insieme delle attività degli utilizzatori.

b) Effetto dell'istituzione/non istituzione delle misure

(210) Tenuto conto della mancanza di collaborazione da parte degli utilizzatori nel presente procedimento, dei diversi canali di approvvigionamento e del tipo di utilizzatori interessati, è probabile che un eventuale dazio antidumping inciderebbe in modo estremamente marginale sugli utilizzatori, poiché, come emerso dalla precedente inchiesta, i prezzi dei CFA rappresentano una percentuale trascurabile del costo di produzione del prodotto finale.

(211) È inoltre improbabile che l'eventuale istituzione di misure antidumping comporti difficoltà a livello dell'approvvigionamento, visto che esistono fonti alternative di approvvigionamento non soggette a misure, compresa l'industria comunitaria.

7. Conclusione sull'interesse della Comunità

(212) Dall'inchiesta è emerso che l'istituzione delle misure dovrebbe permettere all'industria comunitaria di aumentare prezzi e volumi e pertanto di migliorare la redditività, con conseguenze positive per le condizioni di concorrenza sul mercato comunitario. L'istituzione di dazi antidumping dovrebbe anche andare a beneficio dei fornitori di materie prime.

(213) Le probabili ripercussioni negative, che per gli importatori si presenterebbero in forma di aumento dei prezzi, potrebbero essere ridotte mediante un assottigliamento dei margini o un aumento dei prezzi applicati all'industria utilizzatrice.

(214) Dal canto suo, quest'ultima non dovrebbe risentire particolarmente di detto aumento, data la scarsa incidenza dei CFA sui suoi prodotti finali.

(215) In considerazione di quanto precede, la Commissione ritiene che non esistano motivi validi per non istituire misure e che l'applicazione di dazi antidumping sarebbe nell'interesse della Comunità.

G. MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

1. Livello di eliminazione del pregiudizio

(216) Avendo stabilito che le importazioni oggetto di dumping in esame hanno causato un pregiudizio grave all'industria comunitaria e che non esistono motivi validi per non adottare provvedimenti, le misure previste dovrebbero essere imposte ad un livello sufficiente ad eliminare il pregiudizio causato dalle importazioni in questione senza superare i margini di dumping rilevati.

(217) Al momento del calcolo dell'entità del dazio necessario ad eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole, si è considerato che le misure dovessero essere tali da consentire all'industria comunitaria di coprire i propri costi e ottenere complessivamente un profitto al lordo di imposte pari a quello che potrebbe ragionevolmente essere ottenuto in normali condizioni di concorrenza, cioè in assenza di importazioni oggetto di dumping, sulle vendite del prodotto simile nella Comunità.

(218) Sulla base delle informazioni fornite dalle parti interessate, è stato rilevato in via preliminare che un margine di profitto del 5 % sul fatturato poteva essere considerato un adeguato livello minimo che l'industria comunitaria poteva prevedere di ottenere in assenza di dumping pregiudizievole. È stato inoltre ritenuto che un simile margine di profitto consentirebbe all'industria comunitaria di effettuare gli investimenti necessari.

- (219) Su tale base, si è eseguita un confronto tra la media ponderata dei prezzi all'esportazione dei CFA, adeguati secondo il metodo esposto ai precedenti punti 138-139, e i prezzi di vendita praticati dall'industria comunitaria, adeguati in modo da prevedere un congruo margine di profitto del 5 %. Il risultato è stato poi espresso in percentuale dei prezzi all'esportazione dei produttori esportatori, CIF frontiera comunitaria, cioè nel margine di dumping.

2. Misure antidumping provvisorie

- (220) Sulla scorta di quanto precede, si ritiene che il dazio antidumping provvisorio debba essere istituito al livello dei margini di dumping accertati, tranne nel caso di una società turca per la quale il dazio dovrebbe essere istituito al livello del margine di pregiudizio, che è inferiore, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (221) Le aliquote del dazio antidumping applicabili ad alcune società a titolo individuale indicate nel presente regolamento sono state stabilite in base alle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l'inchiesta per le società interessate. Tali aliquote di dazio (contrapposte al dazio residuo, applicabile a «tutte le altre società») sono quindi esclusivamente applicabili alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle società, ovvero dalle specifiche persone giuridiche, delle quali viene fatta menzione. I prodotti importati fabbricati da qualsiasi altra società non specificamente menzionata con indicazione della ragione sociale e della sede nel disposto del presente regolamento, comprese le società collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare delle aliquote in questione e sono soggetti all'aliquota di dazio applicabile a «tutte le altre società».
- (222) Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali (ad esempio in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione⁽¹⁰⁾ con tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'indicazione degli eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all'estero, connessi ad esempio al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Previa consultazione del comitato consultivo, la Commissione, se necessario, modificherà opportunamente il regolamento, aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote di dazio individuali.

3. Non imposizione di misure provvisorie nei confronti della Corea e della Malaysia

- (223) Alla luce dei risultati dell'inchiesta riguardanti la Corea e la Malaysia, e in considerazione del fatto che il margine di dumping rilevato per questi due paesi è inferiore alla soglia del 2 % fissata all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base, si ritiene opportuno non istituire

misure provvisorie nei confronti della Corea e della Malaysia. La Commissione proseguirà l'inchiesta e esaminerà eventuali ulteriori prove presentate. Se le risultanze provvisorie fossero confermate nella fase definitiva, nei confronti di queste importazioni il procedimento verrebbe chiuso.

4. Impegni

- (224) I produttori esportatori della Repubblica ceca e della Turchia hanno offerto impegni sui prezzi, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base. Essi hanno così accettato di vendere il prodotto in esame a livelli di prezzo sufficienti ad eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping. Queste società forniranno anche periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sulle loro esportazioni nella Comunità e pertanto la Commissione potrà controllare efficacemente gli impegni. Inoltre, la natura del prodotto, la struttura delle società e l'andamento delle loro vendite sono tali da rendere minimo il rischio di elusione degli impegni.
- (225) In considerazione di quanto sopra, gli impegni offerti sono stati considerati accettabili e le società in questione sono state informate dei principali fatti, considerazioni e obblighi sui quali tale accettazione è stata basata.
- (226) Per consentire alla Commissione di controllare con maggiore efficacia il rispetto da parte delle società degli impegni assunti, al momento della presentazione della richiesta di immissione in libera pratica alle autorità doganali competenti, l'esenzione dal dazio antidumping è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale contenente almeno gli elementi elencati nell'allegato. Queste informazioni permetteranno anche alle autorità doganali di verificare con sufficiente precisione la corrispondenza tra spedizioni e documenti commerciali. Nel caso in cui non venga presentata una fattura di questo tipo o se questa non corrisponde al prodotto presentato in dogana, viene riscossa l'appropriata aliquota di dazio.
- (227) Va osservato che in caso di violazione, di revoca o di sospetta violazione dell'impegno, può essere imposto un dazio antidumping, in conformità dell'articolo 8, paragrafi 9 e 10, del regolamento di base.
- (228) Inoltre, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento di base, anche se nel corso dell'inchiesta sono stati accettati impegni, l'inchiesta sul dumping, sul pregiudizio e sull'interesse della Comunità nei confronti dei paesi interessati viene normalmente portata a termine.

H. DISPOSIZIONI FINALI

- (229) Al fine di una buona amministrazione, occorre fissare un termine entro il quale le parti interessate possano presentare osservazioni scritte e chiedere di essere sentite. Occorre inoltre precisare che tutte le conclusioni elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate qualora la Commissione proponga l'istituzione di dazi definitivi,

⁽¹⁰⁾ Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione C
TERV 0/12
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di ferro o di acciaio, compresi i cavi chiusi, esclusi i cavi di acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima superiore a 3 mm, anche muniti di accessori, classificati nei codici NC: 7312 10 82, 7312 10 84, 7312 10 86, 7312 10 88 e 7312 10 99, originari della Repubblica ceca, della Russia, della Thailandia e della Turchia.

2. L'aliquota del dazio antidumping provvisorio applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è la seguente per i prodotti originari dei seguenti paesi:

Paese	Dazio provvisorio (%)	Codice addizionale TARIC
Repubblica ceca	66,0	A999
Russia	50,7	A999
Thailandia	42,8	A999
Turchia	32,1	A999

3. Le suddette aliquote non si applicano ai prodotti fabbricati dalle società in appresso elencate, soggette alle aliquote di dazio antidumping seguenti:

Paese	Società	Dazio provvisorio (%)	Codice addizionale TARIC
Repubblica ceca	ŽDB a.s.	47,1	A216
Russia	Cherepovetsky Staleprokatny Zavod	35,8	A217
Thailandia	Usha Siam Steel Industries plc	30,5	A218
Turchia	Celik Halat ve Tel Sanayii AS	32,1	A219
	Has Celik ve Halat San Tic AS	19,2	A220

4. In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, il dazio provvisorio non si applica alle importazioni immesse in libera pratica in conformità dell'articolo 2.

5. Salvo altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

6. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

Articolo 2

1. Gli impegni offerti dalle società in appresso elencate sono quindi ritenuti accettabili.

Paese	Società	Codice addizionale TARIC (%)
Repubblica ceca	ŽDB as	A216
Turchia	Celik Halat ve Tel Sanayii AS	A219
	Has Celik ve Halat San Tic AS	A220

2. Le importazioni dichiarate per l'immissione in libera pratica con i codici addizionali TARIC A216, A219, A220 sono esenti dai dazi antidumping istituiti all'articolo 1 se prodotte e direttamente esportate (cioè fatturate e spedite) da una delle società citate all'articolo 2, paragrafo 1, a una società operante come importatore nella Comunità. Tali importazioni devono anche essere accompagnate da una fattura commerciale contenente almeno gli elementi elencati nell'allegato.

3. Per poter beneficiare dell'esenzione dal dazio, le merci dichiarate e presentate in dogana devono corrispondere esattamente alla descrizione riportata nella fattura commerciale.

Articolo 3

1. Fatto salvo l'articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali il presente regolamento è stato adottato, presentare le proprie osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. In conformità dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono chiedere di essere sentite in relazione all'analisi dell'interesse della Comunità e possono presentare le proprie osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere dalla sua data di entrata in vigore.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2001.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

ALLEGATO

Informazioni da fornire obbligatoriamente nelle fatture commerciali che accompagnano le vendite assoggettate ad impegni

1. Numero della fattura.
2. Codice addizionale TARIC con il quale le merci figuranti nella fattura possono essere sdoganate alla frontiera comunitaria.
3. Esatta descrizione delle merci, compresi:
 - numero di codice del prodotto (quale figura nell'impegno proposto dal produttore esportatore in questione),
 - codice NC,
 - quantità (in kg).
4. Descrizione delle condizioni di vendita, compresi:
 - prezzo al kg,
 - condizioni di pagamento applicabili,
 - condizioni di consegna applicabili,
 - sconti e riduzioni complessivi.
5. Il nome della società operante come importatore alla quale la società ha rilasciato direttamente la fattura.
6. Il nome del responsabile della società che ha emesso la fattura, seguito dalla seguente dichiarazione firmata:

«Il sottoscritto certifica che la vendita per l'esportazione diretta nella Comunità europea delle merci coperte dalla presente fattura è effettuata nell'ambito e alle condizioni dell'impegno offerto da ... [società] e accettato dalla Commissione europea con il regolamento (CE) n. 230/2001. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»

REGOLAMENTO (CE) N. 231/2001 DELLA COMMISSIONE**del 2 febbraio 2001****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2281/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2281/2000 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 26 gennaio al 1º febbraio 2001, è fissata una restituzione massima pari a 225,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2281/2000.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 febbraio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 260 del 14.10.2000, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 232/2001 DELLA COMMISSIONE**del 2 febbraio 2001****relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi dell'Europa nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2282/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2282/2000 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di non dar seguito alla gara.

- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte presentate dal 26 gennaio al 1º febbraio 2001 nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi dell'Europa di cui al regolamento (CE) n. 2282/2000.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 febbraio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 260 del 14.10.2000, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 233/2001 DELLA COMMISSIONE**del 2 febbraio 2001****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2283/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2283/2000 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 26 gennaio al 1º febbraio 2001, è fissata una restituzione massima pari a 237,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2283/2000.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 febbraio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 260 del 14.10.2000, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 234/2001 DELLA COMMISSIONE**del 2 febbraio 2001****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2284/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2284/2000 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 26 gennaio al 1º febbraio 2001, è fissata una restituzione massima pari a 314,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi del codice NC 1006 30 67 a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2284/2000.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 febbraio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 260 del 14.10.2000, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 235/2001 DELLA COMMISSIONE**del 2 febbraio 2001****che fissa la sovvenzione massima alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2285/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione, del 6 settembre 1989, recante modalità di applicazione relative alle spedizioni di riso alla Riunione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1453/1999 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2285/2000 della Commissione ⁽⁵⁾ ha indetto una gara per la sovvenzione alla spedizione di riso alla Riunione.
- (2) Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2692/89, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una sovvenzione massima.

- (3) Ai fini di tale fissazione, occorre tener conto in particolare dei criteri previsti agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2692/89. Sono dichiarati aggiudicatari gli offerenti la cui offerta è pari o inferiore all'importo della sovvenzione massima.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 29 gennaio al 1º febbraio 2001 è fissata una sovvenzione massima pari a 314,00 EUR/t alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi del codice NC 1006 20 98 a destinazione dell'isola della Riunione, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2285/2000.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 febbraio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 261 del 7.9.1989, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 167 del 2.7.1999, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU L 260 del 14.10.2000, pag. 19.

REGOLAMENTO (CE) N. 236/2001 DELLA COMMISSIONE
del 2 febbraio 2001
che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 200/2001 della Commissione ⁽⁵⁾.

- (2) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 200/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 200/2001 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 febbraio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU L 30 dell'1.2.2001, pag. 9.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in EUR/t)	Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti ⁽²⁾ (in EUR/t)
1001 10 00	Fumento (grano) duro di qualità elevata	0,00	0,00
	di qualità media ⁽¹⁾	0,00	0,00
1001 90 91	Fumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00	0,00
1001 90 99	Fumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina ⁽³⁾	0,00	0,00
	di qualità media	28,77	18,77
	di bassa qualità	50,15	40,15
1002 00 00	Segala	42,09	32,09
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	42,09	32,09
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina ⁽³⁾	42,09	32,09
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	66,04	56,04
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽³⁾	66,04	56,04
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	42,09	32,09

⁽¹⁾ Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima per il grano duro di qualità media, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

⁽²⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽³⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 o 8 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 31.1.2001 all'1.2.2001)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	qualità media (*)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	129,49	124,73	110,83	90,46	212,76 (**)	202,76 (**)	126,36 (**)
Premio sul Golfo (EUR/t)	45,28	15,72	7,48	11,96	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	—	—	—	—	—	—	—

(*) Premio negativo di importo pari a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Fob Golfo.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 17,86 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 28,78 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2000/84/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 gennaio 2001

concernente le disposizioni relative all'ora legale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'ottava direttiva 97/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 1997, concernente le disposizioni relative all'ora legale ⁽⁴⁾ ha introdotto una data e un'ora comune, in tutti gli Stati membri per l'inizio e la fine del periodo di ora legale degli anni 1998, 1999, 2000 e 2001.
- (2) Poiché gli Stati membri applicano disposizioni relative all'ora legale, è importante per il funzionamento del mercato interno continuare a fissare una data e un'ora comuni per l'inizio e la fine del periodo di ora legale, valide nella Comunità.
- (3) Il periodo di ora legale ritenuto il più opportuno dagli Stati membri va da fine marzo a fine ottobre e bisogna pertanto mantenere questo periodo.
- (4) Il buon funzionamento di alcuni settori, non soltanto quello dei trasporti e delle comunicazioni, ma anche di altri settori industriali, necessita una programmazione stabile a lungo termine. Di conseguenza è opportuno stabilire per una durata non specificata disposizioni relative al periodo dell'ora legale. L'articolo 4 della direttiva 97/44/CE prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio adottino, entro il 1º gennaio 2001, il regime applicabile a decorrere dal 2002.
- (5) Per motivi di chiarezza e precisione dell'informazione, occorre fissare e pubblicare ogni cinque anni il calendario di applicazione del periodo di ora legale per i cinque anni successivi.
- (6) È inoltre opportuno seguire l'applicazione della presente direttiva sulla base di una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale sulle implicazioni delle presenti disposizioni in tutti i settori interessati. Questa relazione deve basarsi sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione in tempo utile per poter presentare la relazione alla data stabilita.

(7) Poiché la completa armonizzazione del calendario di applicazione dell'ora legale al fine di facilitare i trasporti e le comunicazioni non può essere adeguatamente realizzata dagli Stati membri ed è pertanto meglio realizzabile a livello comunitario, la presente direttiva è conforme al principio di sussidiarietà enunciato all'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo.

(8) Per motivi di ordine geografico, è opportuno che le disposizioni comuni relative all'ora legale non si applichino ai territori di oltremare degli Stati membri,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva, si intende per «periodo dell'ora legale» il periodo dell'anno durante il quale l'ora è anticipata di 60 minuti rispetto all'ora del resto dell'anno.

Articolo 2

A decorrere dall'anno 2002 in ciascuno Stato membro il periodo dell'ora legale ha inizio alle ore 1.00 del mattino, ora universale, dell'ultima domenica di marzo.

Articolo 3

A decorrere dall'anno 2002 in ciascuno Stato membro il periodo dell'ora legale termina alle ore 1.00 del mattino, ora universale, dell'ultima domenica di ottobre.

Articolo 4

La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽⁵⁾, per la prima volta al momento della pubblicazione della presente decisione e in seguito ogni cinque anni, una comunicazione contenente l'indicazione della data iniziale e della data finale del periodo di ora legale nei cinque anni successivi.

Articolo 5

La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale, entro il 31 dicembre 2007 sull'incidenza delle presenti disposizioni nei settori interessati.

La relazione sarà redatta sulla base delle informazioni comunicate alla Commissione da ogni Stato membro entro il 30 aprile 2007.

Se necessario e sulla base delle conclusioni della relazione, la Commissione formula le opportune proposte.

⁽¹⁾ GU C 337 E del 28.11.2000, pag. 136.

⁽²⁾ Parere espresso il 29 novembre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 12 dicembre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 dicembre 2000.

⁽⁴⁾ GU L 206 dell'1.8.1997, pag. 62.

⁽⁵⁾ GU C 35 del 2.2.2001.

Articolo 6

La presente direttiva non si applica ai territori d'oltremare degli Stati membri.

Articolo 7

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 31 dicembre 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva; o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 8

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 2001.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. FONTAINE

Per il Consiglio

Il Presidente

B. RINGHOLM

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651667/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 1 2 0 0 2 7 0 0 1 *

L. 7.500
€ 3,87